



DELIBERAZIONE N° 860

SEDUTA DEL 30 NOV. 2019

Ufficio Gabinetto
del Presidente

DIPARTIMENTO

OGGETTO Concessione "Gorgoglione" TOTAL ITALIA-SHELL ITALIA-MITSUI ITALIA B. ADDENDUM ALL' ACCORDO QUADRO DGR 1363/2006, ACCORDO QUADRO INTEGRATIVO, PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PROTOCOLLO PER LA FORNITURA DEL GAS NATURALE. - APPROVAZIONE.

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 30 NOV. 2019 alle ore 15,20 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Vito BARDI Presidente	X	
2.	Francesco FANELLI Vice Presidente	X	
3.	Francesco CUPPARO Componente	X	
4.	Rocco Luigi LEONE Componente	X	
5.	Donatella MERRA Componente	X	
6.	Gianni ROSA Componente	X	

Segretario: avv. Assunta PALAMONE

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 8 pagine compreso il frontespizio
e di N° 5 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____ per € _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ Missione.Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione ☒ integrale ☐ integrale senza allegati ☐ per oggetto ☒ per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016;
- VISTO** l'articolo 48 dello Statuto regionale, che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale;
- VISTO** l'articolo 55 dello Statuto che disciplina le funzioni della Giunta regionale;
- VISTO** l'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 54, che reca le materie che sono riservate alla competenza del Presidente della Giunta regionale, ove sono ricomprese quelle relative alle risorse strategiche e idrocarburi;
- VISTA** la L.R. 02.03.1996 n. 12 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale" come successivamente modificata e integrata;
- VISTA** la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTO** il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017, recante "Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale";
- VISTE:**
- la Legge Regionale del 06.09.2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
 - il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 - la Legge Regionale 13 marzo 2019 n. 2, recante "Legge di Stabilità Regionale 2019";
 - la Legge Regionale 13 marzo 2019 n. 3, recante "Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2019-2021";
 - la D.G.R. n. 169 del 15.03.2019, recante "Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macro aggregati delle spese del bilancio finanziario per il triennio 2019-2021";
 - la D.G.R. n. 248 del 28.03.2019, recante "Variazione indifferibile e urgente al bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, art. 51 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate riferite ad FSC 2007/2013; iscrizione di nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate e delle relative spese riferite al settore dell'agricoltura biologica, dell'edilizia, della formazione e della pesca; variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse; variazioni compensative fra capitoli di spesa del medesimo macro aggregato; variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente";

- la D.G.R. n. 306 del 29.05.2019, recante "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 art. 3 comma 4 - D.lgs. n. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2019/2021";
- la D.G.R. n. 307 del 29.05.2019, recante "Terza variazione al bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 308 del 29.05.2019 recante "Disegno di legge circa approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata";
- la D.G.R. n. 339 del 07.06.2019, recante "Quarta variazione al bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. - applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato anche derivante da accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti ai sensi all'art. 51, comma 2, lett. g) del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e iscrizione di fondi vincolati afferenti principalmente ai trasporti e la viabilità, al PO FESR 2014-2020, a LSU e variazioni compensative relative a spese per azioni finalizzate alla tutela del patrimonio forestale pubblico, al fondo contenziosi ed altre";
- la D.G.R. n. 451 del 12.07.2019, recante "Quinta variazione bilancio di previsione 2019-2021. Applicazione avanzo d'amministrazione vincolato anche derivante da accantonamento per la reiscrizione dei residui passivi perenti: iscrizione di fondi vincolati afferenti principalmente a economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate FSC 2007/2013; iscrizione di nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate relative al protocollo di intesa a valere sul fondo idrocarburi 2016 e riferite ai settori farmacovigilanza, formazione, biodiversità e relative spese; variazioni compensative e variazioni relative all'utilizzo del fondo contenziosi per spese legali";
- la D.G.R. n. 503 del 31.07.2019, recante "Sesta variazione al bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 539 del 07.08.2019, recante "Modifica alla D.G.R. 1138 del 09.11.2018. disegno di legge circa "approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 della Regione Basilicata";
- la D.G.R. n. 564 del 07.08.2019, recante "Settima variazione al bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la D.G.R. n. 574 del 09.08.2019, recante "Ottava variazione al bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";
- la DGR n. 717 del 23 ottobre 2019 recante: "Dodicesima variazione al bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.";

VISTA

- la Delibera n. 1363 del 19 settembre 2006 avente ad oggetto: "*Accordo Quadro tra Regione Basilicata e TOTAL, SHELL ed ESSO. Presa d'Atto ed Approvazione-Autorizzazione alla costituzione*", il cui contenuto è da intendersi qui tutto come per ripetuto e trascritto, con la quale le parti ivi indicate hanno stabilito e convenuto la validità dell'accordo nonchè:

- a) contributi per compensazione per la perdita dell'uso alternativo del territorio e per compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale;
- b) contributo per monitoraggio ambientale;
- c) contributi per lo sviluppo sostenibile;
- d) ulteriori contributi per reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale;

- la Delibera n. 913/2008 "ACCORDO QUADRO REGIONE - CONTITOLARI CONCESSIONE GORGOGNONE - CLAUSOLA A.3 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI" con la quale è stata individuata la SEL S.p.a, costituita ai sensi della Legge 13/2006 per il supporto alle politiche energetiche regionali, quale operatore al quale verrà

consegnato il GAS naturale proveniente dalla Concessione Gorgoglione secondo le modalità descritte nella clausola A.3 dell'Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Le compagnie Petrolifere Total, Shell ed Esso, contitolari della Concessione richiamata;

CONSIDERATO

che con DM 18 novembre 2013-Intestazione quota titolarità (25%) a Mitsui E&P Italia B Srl –concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Gorgoglione" (Prov. Potenza e Matera) è stata intestata alla Soc. Mitsui E&P Italia B la quota pari al 25% della concessione "Gorgoglione";

che a seguito dell'accresciuta sensibilità sociale in materia di protezione dell'ambiente e di sviluppo socio-economico e territoriale sostenibile, la Regione ha ritenuto necessario riformulare con i contitolari della concessione, che hanno manifestato la propria disponibilità l'Accordo Quadro di cui alla D.G.R. n. 1363 del 19 settembre 2006 con un ADDENDUM, il cui schema si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (ALL.1),

che con l' ADDENDUM le parti hanno rimodulato le compensazione per il mancato uso alternativo del territorio regionale interessato dalla Concessione e per il riequilibrio ambientale e territoriale,

che le parti nel medesimo ADDENDUM hanno stabilito che i contenuti dell'Accordo quadro di cui alla DGR 1363/2006 e dell'ADDENDUM allo stesso predisposto ad integrazione del medesimo Accordo quadro ovvero i contenuti della DGR 913/2008 siano, per garantire organicità e sistematicità agli accordi convenuti trasfusi in un unico documento denominato "Accordo Quadro Integrativo" il cui schema è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All.2);

PRESO ATTO

che con il nuovo accordo denominato "Accordo Quadro Integrativo" le parti hanno rideterminato :

A) CONTRIBUTI PER COMPENSAZIONE PER LA PERDITA DELL'USO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO E PER COMPENSAZIONE PER LA REINTEGRAZIONE DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE, prevedendo tra l'altro a punto A.3 che:

- "A titolo di misura di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale, nonché nell'ambito degli obiettivi di valorizzazione delle risorse ambientali della Regione, le Parti convengono che la Regione, previa comunicazione da inviarsi a ciascuno dei Contitolari, riceverà, secondo la legge di produzione del Progetto Tempa Rossa, disgiuntamente da parte di ciascun Contitolare per la propria quota, la fornitura gratuita di tutto il Gas Naturale proveniente dall'area della Concessione, già compresso e addotto nel punto della rete dei metanodotti nazionali in alta pressione più vicino all'area del Centro Olio, al netto dell'autoconsumo certificato e del rimborso delle royalties dovute ed esigibili sui volumi di gas al punto di vendita nella Rete Gas, da parte di ciascun Contitolare.

A seguito del ricevimento della D.G.R. n. 913 del 19 giugno 2008, su richiesta della Regione e sotto la sua esclusiva responsabilità il Gas Naturale potrà essere consegnato ad un operatore consistente in una società a capitale interamente pubblico e controllata dalla Regione, individuata nella SEL (Società Energetica Lucana). Tale società, e la Regione, sottoscriveranno, con i Contitolari, un contratto di fornitura di Gas Naturale, alle condizioni e con le clausole usuali nel mercato per questo tipo di contratti, fermo restando la gratuità della cessione....OMISSIS"

B) CONTRIBUTO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE;

C) CONTRIBUTI DI SCOPO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE declinati meglio nel Protocollo per lo sviluppo sostenibile, il cui schema si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALL.3), redatto congiuntamente dalle parti e con il quale le stesse hanno convenuto e stabilito l'ulteriore quantum della contribuzione la modalità di erogazione per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a. favorire la crescita economica regionale attraverso linee di azione legate ad attività non oil e caratterizzanti la sostenibilità e la protezione dell'ambiente indicate al successivo art. 3, nel rispetto della sicurezza, del diritto alla salute e della tutela dell'ambiente, dando impulso al potenziamento del sistema produttivo e dei servizi lucano;

b. massimizzare le opportunità di sviluppo per il tessuto socio-economico su scala locale e regionale;

c. favorire la partecipazione sociale e la responsabilità in termini di sostenibilità e tutela ambientale nei processi decisionali riguardanti lo sviluppo del sistema economico lucano;

d. promuovere la tutela della salute e della sicurezza;

e. massimizzare le ricadute occupazionali sul territorio regionale, sia dirette che dell'indotto con continuità occupazionale e la crescita professionale dei lavoratori;

f. favorire il coinvolgimento dei giovani lucani.

D) ULTERIORI CONTRIBUTI PER REINTEGRAZIONE DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE;

E) DISPOSIZIONI GENERALI;

CONSIDERATO :

che al punto A.3 dello Schema di Accordo quadro Integrato, sopra menzionato è stata disciplinata e convenuta tra le parti la fornitura che la Regione, a titolo gratuito, riceverà, secondo la legge di produzione del Progetto Tempa Rossa, disgiuntamente da parte di ciascun Contitolare per la propria quota, di tutto il Gas Naturale proveniente dall'area della Concessione;

che in forza della D.G.R. n. 913 del 19 giugno 2008, su richiesta della Regione e sotto la sua esclusiva responsabilità il Gas Naturale potrà essere consegnato ad un operatore consistente in una società a capitale interamente pubblico e controllata dalla Regione, individuata nella SEL (Società Energetica Lucana);

che per la Fornitura del gas naturale da espletarsi in due fasi (FASE 1 e FASE 2) la SEL, la Regione e i Contitolari sottoscriveranno un contratto di fornitura di Gas Naturale, alle condizioni e con le clausole usuali nel mercato per questo tipo di contratti, fermo restando la gratuità della cessione, il cui schema è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All.4).

che, non è possibile al momento, ovvero nella FASE 1 della fornitura, per SEL effettuare la ricezione fisica del Gas Naturale, essendo necessario l'espletamento delle procedure di individuazione degli operatori selezionati;

VISTO

l'Addendum all'Accordo quadro di cui alla DGR 1363/2006; lo Schema di Accordo quadro Integrato, quale documento unico contenente le previsioni di cui all'accordo quadro DGR 1363/2006, dell'ADDENDUM allo stesso, nonché della DGR 913/2008; lo Schema di Protocollo di per lo sviluppo sostenibile convenuto e redatto dalle parti interessate, lo schema di Protocollo di fornitura di gas naturale, tutti atti che si allegano in uno alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

di dover prendere atto e di approvare l'Addendum all'Accordo quadro di cui alla DGR 1363/2006, lo schema di Accordo quadro Integrato così come riformulato con la collazione del contenuto degli atti richiamati; lo Schema del Protocollo per lo Sviluppo sostenibile e lo schema di Protocollo di fornitura del Gas naturale;

RITENUTO

altresì, di dover autorizzare:

il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo quadro di cui alla DGR 1363/2006, del Accordo quadro Integrato, dello Schema del Protocollo per lo sviluppo sostenibile e dello schema del Protocollo di Fornitura del Gas con i Contitolari;

il rappresentante legale protempore di SEL alla sottoscrizione con i Contitolari e la Regione Basilicata del Protocollo di fornitura del gas naturale

Su proposta del Presidente, all'unanimità dei voti

DELIBERA

1. di approvare l'Addendum all'Accordo quadro di cui alla DGR 1363/2006 (ALL.1), lo schema Accordo quadro Integrato, così come riformulato con la collazione degli atti richiamati (All.2); lo Schema del Protocollo per lo sviluppo sostenibile (All. 3), lo schema di Protocollo di Fornitura del Gas (All.4) e lo schema di Protocollo "Tempa Rossa" per la trasparenza e per la valorizzazione dell'occupazione e dello sviluppo (All.5);

2. All'articolo 3, primo capoverso, recante disposizioni in materia di Tavolo di concertazione, del Protocollo per lo sviluppo sostenibile, di cui al precedente punto 1, (All. 3), ove sono elencate le parti che compongono il predetto Tavolo di concertazione, le medesime sono integrate da un rappresentante dell'Università della Basilicata (UNIBAS), da un rappresentante del Consiglio degli studenti della citata Università; nonché da due rappresentanti designati dagli Ordini professionali della Basilicata, inerenti l'attività libero professionale nelle discipline economico-giuridiche e tecnico-scientifico;

3.-di autorizzare:

a) il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo quadro di cui alla DGR 1363/2006; dell' Accordo quadro integrato così come riformulato con la collazione degli atti richiamati, dello Schema del Protocollo per lo sviluppo sostenibile e lo schema di Protocollo di Fornitura del Gas con i Contitolari;

b) il rappresentante legale pro- tempore della SEL alla sottoscrizione con i Contitolari e la Regione Basilicata del Protocollo di fornitura del gas naturale;

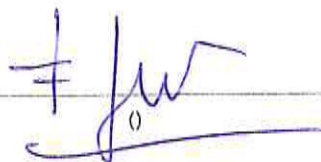
3. di pubblicare il presente atto sul BUR

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

()

IL DIRIGENTE



In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Scegliere un elemento.	
Pubblicazione allegati	Si ☒ No ☐	Allegati non presenti ☐

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**ACCORDO QUADRO DEL 2006 INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE
CON L'ADDENDUM DEL 2019 (di seguito "Accordo Quadro Integrato")**

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di.....alle ore..... in Potenza, presso gli Uffici della Regione Basilicata, innanzi a me Segretario Generale della Giunta Regionale della Basilicata, qui domiciliato per la carica, nella qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 9 allegato 3 della L. R. n. 9 del 6.06.1986 e successive modificazioni e integrazioni e senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, giusta l'art. 48 della vigente legge notarile n. 89 del 16.02.1913

SONO CONVENUTI E PRESENTI I SIGNORI

Da una parte,

Il dott. **Vito BARDI**, nella qualità di Presidente della Giunta Regionale della **Basilicata**, espressamente autorizzato con delibera _____ (di seguito la "**Regione**");

e,

dall'altra,

Total E&P Italia S.p.A., società con socio unico soggetta alla attività di direzione e controllo della Total Holdings Europe S.A. (controllata da Total S.A.), con sede legale in Milano, Via Rombon 11, capitale sociale di euro 10.120.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005, rappresentata da Carsten Sonne-Schmidt in qualità di Amministratore Delegato (di seguito "Total");

nonché

Mitsui E&P Italia B S.r.l., società con socio unico con sede legale in Piazza del Liberty 2, Milano, capitale sociale di euro 298.519.622,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11835991008, rappresentata da Stefano Romay in qualità di Amministratore dotato di poteri di firma (di seguito "Mitsui");

nonché

Shell Italia E&P S.p.A., società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento della Shell Overseas Holding Ltd., con sede legale in Roma Piazza dell'Indipendenza 11/b, capitale sociale di euro 58.000.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05160421003, rappresentata da Marco Brun in qualità di Amministratore Delegato (di seguito "Shell");

Le società Total, Mitsui e Shell sono di seguito collettivamente indicate come i "Contitolari" e,

singolarmente "Contitolare", ed i Contitolari unitamente alla Regione sono di seguito collettivamente indicate come le "Parti"

Premesso che:

- A. Total, Shell e Mitsui sono contitolari (qui di seguito insieme i "**Contitolari**") di una concessione per la coltivazione di idrocarburi denominata "Gorgoglione" estesa tramite unificazione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 19 novembre 1999 (la "**Concessione**") proprietà indivisa di Total, Shell ed Mitsui rispettivamente al cinquanta per cento (50%), venticinque per cento (25%) e venticinque per cento (25%);
- B. il Ministero delle Attività Produttive ha approvato un programma di sviluppo petrolifero nell'area dell'Alto Sauro in data 17 febbraio 2000;
- C. in data 10 marzo 2003 Total ha depositato, a norma dell'art 3 del decreto legislativo 190/2002, istanza presso le competenti autorità, tra cui la Regione Basilicata, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero delle Infrastrutture ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per approvazione del progetto interregionale Tempa Rossa così come successivamente modificato su richiesta delle autorità competenti (qui di seguito il "**Progetto Tempa Rossa**");
- D. Total, quale Contitolare e rappresentante unico della Concessione, ha sottoscritto con la Regione Basilicata uno schema di protocollo d'intesa in data 18 novembre 2004;
- E. Ai sensi della Legge Regionale 47/1998 e su domanda presentata dalla Total in data 10 marzo 2003 la compatibilità ambientale è stata approvata dalla Giunta Regionale il 3 marzo 2006 e notificata alla Total il 15 giugno 2006;
- F. la Regione Basilicata è consapevole del fatto che gli idrocarburi presenti nel sottosuolo del proprio territorio rappresentano una risorsa strategica di interesse del Paese, in considerazione delle significative ricadute sull'economia nazionale;
- G. Total, quale operatore, si impegna a rendere di pubblico dominio criteri e procedure relative a programmi di attività, appalti ed assunzioni, mediante un codice di trasparenza definito d'intesa con la Regione e da comunicare ai sindacati, alle associazioni imprenditoriali e ambientaliste;
- H. La Regione Basilicata intende disporre del gas naturale estraibile secondo la legge di produzione del Progetto Tempa Rossa al netto dell'Autoconsumo ("**Gas Naturale**") in modo da ridurre il costo del gas per gli utenti della Basilicata;
- I. Il 22 settembre 2006 gli allora contitolari della Concessione hanno sottoscritto con la Regione Basilicata un accordo quadro mirante a definire, rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 84, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e dell'art. 1, comma 4, lett. f) e comma 5 della L. 239/2004, alcuni contributi che le società concessionarie si sono impegnate a corrispondere alla Regione: (i) a compensazione del mancato uso alternativo del territorio regionale interessato dalla Concessione e (ii)

quali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale ("Accordo Quadro") così come modificato con l'Addendum sottoscritto in data ("Addendum") e successivamente annullato e sostituito con "l'Accordo Quadro del 22 settembre 2006 Integrato con le modifiche apportate dall'Addendum" sottoscritto tra le parti in data (di seguito l'"Accordo Quadro Integrato").

J. A seguito di specifica richiesta della Regione, i Contitolari hanno manifestato la propria disponibilità, tenendo conto anche dell'accresciuta sensibilità sociale in materia di protezione dell'ambiente e di sviluppo socio-economico e territoriale sostenibile, a riconoscere delle ulteriori misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale per effetto della sottoscrizione dell' addendum all'Accordo Quadro (di seguito l'"Addendum"), del presente Accordo Quadro Integrato e del Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile.

K. Con D.G.R. n. del la Giunta della Regione ha approvato la sottoscrizione del presente Accordo Quadro Integrato.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:

La Regione ritiene

- di collocare gli idrocarburi tra le risorse di maggiore rilevanza del territorio regionale il cui utilizzo va inserito nell'ambito di una visione complessiva di sviluppo, attraverso la valorizzazione contestuale delle altre risorse esistenti quali quella ambientale e quella idrica;
- che la messa in valore di tale risorsa dovrà essere connessa alla definizione ed alla attuazione di una adeguata politica energetica, quale volano per un significativo processo di sviluppo economico della Regione;
- che qualsiasi attività connessa alla coltivazione degli idrocarburi non dovrà in alcun modo interessare il territorio del costituito Parco Nazionale della Val d'Agri-Lagonegrese, ivi compreso, comunque, il monte Caperrino;
- che qualsiasi attività connessa alla coltivazione degli idrocarburi dovrà essere attuata non già con riferimento ai massimi livelli di tollerabilità, cioè riferiti ai valori massimi previsti dalla legge, bensì ai livelli minimi conseguibili attraverso l'utilizzo delle *best practices* del settore relative alle tecnologie disponibili per il controllo dell'inquinamento;
- che le alterazioni del sistema ambientale generate dalle attività minerarie, rapportati ai minimi valori conseguibili con le tecnologie sopra richiamate, richiederanno una compensazione ambientale nei limiti consentiti dalla legge;



REGIONE BASILICATA



- che le politiche ambientali si articolano in strumenti di tutela e in azioni attive che consentono di ridurre l'impatto del sistema di produzione dei beni e dei servizi;
- di assumere scelte decisionali ispirate a modelli di sviluppo più generali sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale ed economica, riferendo la compatibilità ambientale delle trasformazioni proposte ad ampi modelli spaziali e temporali e non alle singole iniziative.

Inoltre,

Visto lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016

Visto l'art. 117 della Costituzione, con particolare riferimento alla competenza legislativa concorrente di cui al comma terzo;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 11;

Vista la legge n. 239 del 2004;

Visto il Protocollo di Intesa approvato dal Consiglio Regionale in data 19 gennaio 2005;

Viste le delibere relative ai poteri di rappresentanza dei sottoscrittori;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 1363 del 19 settembre 2006, avente ad oggetto "Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Total, Shell ed Esso". Presa d'atto ed Approvazione- Autorizzazione alla sottoscrizione".

Visto l' Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Total, Shell ed Esso firmato in data 22 settembre 2006;

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

A) CONTRIBUTI PER COMPENSAZIONE PER LA PERDITA DELL'USO ALTERNATIVO DEL TERRITORIO E PER COMPENSAZIONE PER LA REINTEGRAZIONE DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE

I Contitolari si impegnano, ciascuno per la sua parte a riconoscere e versare a favore della Regione Basilicata contributi determinati come in appresso:

A1 - A partire dal momento di inizio della produzione e per l'intera durata dell'attività estrattiva, ciascun Contitolare si impegna a corrispondere alla Regione Basilicata:

- (i) un contributo pari a 50 cent euro/barile di greggio prodotto. Detto importo sarà aggiornato anno per anno secondo l'indice Φ_i , che sarà pari al rapporto tra il prezzo medio in \$/barile del Brent nell'anno i , calcolato come media aritmetica dei valori

unitari delle quotazioni giornaliere medie del "Brent Futures Weighted Average" all'IPE con consegna ad 1 mese nell'anno *i* e il valore del Brent, inteso come valore del "Brent Futures Weighted Average" all'IPE con consegna ad 1 mese, al 15 novembre 2004, pari a \$/barile 40,86;

Il contributo di 50 cent €/barile in caso di riduzione del prezzo del Brent non potrà ridursi, di anno in anno, più del 20% rispetto all'anno precedente.

- (ii) Un ulteriore contributo pari a 30 cent euro/barile di greggio prodotto, il quale invece non sarà oggetto di aggiornamento e rimarrà invariato per l'intera durata dell'attività estrattiva.

Il versamento degli importi relativi a tali contributi è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Detto contributo sarà destinato ed imputato:

(i) a compensazione del mancato uso alternativo del territorio regionale interessato dalla Concessione indicata in premessa, anche in applicazione dell'art. 1, par 84 L. n° 239/2004, fino a concorrenza del valore complessivo del 15 per cento di quanto comunque spettante alla Regione e agli enti locali per le aliquote di prodotto della coltivazione.

(ii) nonché, per la rimanente parte, per misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, anche ai sensi dell'art. 1, par 4, f) e par. 5 L. n° 239/2004, nonché di qualsiasi altra norma primaria o secondaria, statale o regionale che preveda misure dirette allo stesso fine.

La misura e l'ammontare dei contributi di cui alle seguenti clausole A2, A3, B, C, D costituiscono anch'esse, unitamente a quelli della presente clausola A.1 (ii), compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale.

A2. - I Contitolari si obbligano a versare, sempre a titolo di ulteriore misura di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale ai sensi della precedente clausola A.1, in aggiunta a quanto sopra e ciascuno pro quota per la sua parte, un contributo "forfettario" di 1 Milione di euro/anno per 4 anni a partire dall'anno in cui sarà possibile dare inizio ai lavori di sviluppo e coltivazione del giacimento Tempa Rossa, a seguito del rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti. Detto contributo è stato già erogato alla Regione Basilicata.

A.3 - A titolo di misura di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale, nonché nell'ambito degli obiettivi di valorizzazione delle risorse ambientali della Regione, le Parti convengono che la Regione, previa comunicazione da inviarsi a ciascuno dei Contitolari, riceverà, secondo la legge di produzione del Progetto Tempa Rossa, disgiuntamente da parte di ciascun Contitolare per la propria quota, la fornitura gratuita di tutto il Gas Naturale proveniente dall'area della Concessione, già compresso e addotto nel punto della rete dei metanodotti nazionali in alta pressione più vicino all'area del Centro Olio, al netto dell'autoconsumo certificato e del rimborso delle royalties dovute ed esigibili sui volumi di gas al punto di vendita nella Rete Gas, da parte di ciascun Contitolare.

A seguito del ricevimento della D.G.R. n. 913 del 19 giugno 2008, su richiesta della Regione e sotto la sua esclusiva responsabilità il Gas Naturale potrà essere consegnato ad un operatore



REGIONE BASILICATA



consistente in una società a capitale interamente pubblico e controllata dalla Regione, individuata nella SEL (Società Energetica Lucana). Tale società, e la Regione, sottoscriveranno, con i Contitolari, un contratto di fornitura di Gas Naturale, alle condizioni e con le clausole usuali nel mercato per questo tipo di contratti, fermo restando la gratuità della cessione.

In ogni caso i Contitolari, con riferimento alla sola quota della Concessione di cui ciascuno è titolare, dichiarano e garantiscono, ai fini della fornitura gratuita di cui al primo capoverso, una quantità di gas naturale, pari a 40 Milioni di mc all'anno dall'inizio della produzione e per la durata di 30 anni fino al raggiungimento della quantità complessiva di 1200 Milioni di mc.

La Regione riconosce ed accetta che l'eventuale eccedenza di gas naturale proveniente dalla Concessione rispetto alla quantità di 40 Milioni di mc all'anno, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità di ciascuno dei Contitolari. Pertanto, ciascuno dei Contitolari, in via disgiunta e ciascuno per la propria quota nella Concessione, avrà diritto di disporre e di vendere liberamente sul mercato tale quantità di gas in eccedenza.

Ogni cinque anni le Parti si incontreranno per verificare l'andamento progressivo di tali eccedenze comparato con l'andamento delle quantità di gas naturale prodotto dalla Concessione al netto dell'autoconsumo.

Alla fine di ogni quinquennio, qualora la somma delle eccedenze dovesse risultare superiore a 200 Mln mc, la Regione potrà:

- a. richiedere il rinvio delle eccedenze alla fine del successivo quinquennio per valutarne a tale scadenza il possibile recupero, ovvero
- b. richiedere, durante il secondo anno successivo alla fine di ogni quinquennio, ai Contitolari un incontro al fine di concordare le modalità per la gestione di tali eccedenze, fermo restando che qualora la produzione di gas naturale al netto dell'autoconsumo fosse inferiore a 40Mil di mc annui tali eccedenze saranno contabilizzate ai fini del raggiungimento dei 40 Mil di mc annui.

Qualora alla scadenza dei 30 anni la differenza tra il gas naturale complessivamente prodotto dalla Concessione al netto dell'autoconsumo eccedesse i 1200 Milioni di mc la differenza complessiva risultante sarà dovuta alla Regione dai Contitolari, in via disgiunta e ciascuno per la propria quota nella Concessione, nelle modalità che verranno concordate tra le Parti.

Se successivamente alla scadenza dei 30 anni verrà ancora prodotto Gas Naturale, verrà ceduta dai Contitolari alla Regione, ciascuno per la sua parte, ogni eventuale quantità di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo prodotta secondo la legge di produzione, al netto dell'autoconsumo certificato e del rimborso delle Royalties dovute ed esigibili.

Tale fornitura gratuita sarà effettuata nel rispetto delle norme di legge e sempre che a ciò non ostino ordini o decisioni di altre autorità competenti, inclusa la Commissione Europea, che precludano l'esecuzione dell'accordo di fornitura.

In particolare la Parti si impegnano a richiedere alla Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato individualmente o congiuntamente una conferma scritta della compatibilità del

presente Accordo Quadro Integrato con le vigenti norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.

A.4 - Qualora, per qualsiasi motivo, a seguito di una decisione della Regione o per effetto di provvedimenti o ordini o di disposizioni di legge indipendenti dalla volontà delle Parti, non risultasse possibile effettuare la fornitura gratuita del Gas Naturale, i Contitolari venderanno, ciascuno per la propria quota, il Gas Naturale, alle migliori condizioni concretamente praticabili, e riconosceranno alla Regione, sempre a titolo di misura di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale, una somma pari ai ricavi di tale vendita, nel pieno rispetto della legge e purché sia garantita la neutralità fiscale di cui al successivo punto E5 al netto dell'autoconsumo, delle royalties e dell'IVA. Ciascun Contitolare, al fine di massimizzare il beneficio per la Regione, comunicherà preventivamente alla Regione i contratti di vendita del gas che andrà a stipulare con terzi e farà in modo di negoziare in buona fede eventuali proposte di acquisto del Gas Naturale con acquirenti qualificati tempestivamente segnalati dalla Regione. Resta fermo che l'impegno dei Contitolari alle comunicazioni di cui sopra sarà subordinato alla approvazione da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, e che la Regione manterrà la confidenzialità dei dati comunicati dai Contitolari, anche tra gli stessi Contitolari.

B) CONTRIBUTO PER MONITORAGGIO AMBIENTALE

- B.1. A decorrere dal primo anno della produzione, a titolo di ulteriore compensazione in relazione al riequilibrio ambientale e territoriale, i Contitolari si impegnano a corrispondere alla Regione, ciascuno per la sua parte, un importo pari a 3 Milioni di euro, quale contributo di scopo per la pianificazione e progettazione di una rete di monitoraggio ambientale, il cui costo è garantito dalla Regione non inferiore a detto importo. Le caratteristiche della rete di monitoraggio ambientale, che potrà riguardare l'intero territorio regionale, sono definite dalla Regione Basilicata e comunicate ai Contitolari.

I contitolari provvederanno all'erogazione del contributo di cui sopra entro 60 gg dal ricevimento di detta comunicazione.

- B.2. I Contitolari, a titolo di ulteriore compensazione in relazione al riequilibrio ambientale e territoriale, si impegnano a versare alla Regione, ciascuno per la sua parte, un contributo ai costi, da considerare nei costi operativi del giacimento, pari a 1,5 milioni di euro/anno per il funzionamento e la manutenzione della rete di monitoraggio ambientale, il cui costo la Regione garantisce sarà non inferiore a detto importo. Tale somma sarà versata entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dall'anno di inizio della produzione e sarà dovuta per i successivi 20 anni. Tale contributo sarà aggiornato secondo l'indice F.O.I. dell'ISTAT. L'indicizzazione comincerà a partire dal primo anno di produzione commerciale di idrocarburi da parte della Concessione.

C) CONTRIBUTI DI SCOPO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

I Contitolari, a titolo di ulteriore compensazione in relazione al riequilibrio ambientale e territoriale e di contributo a programmi in materia di sviluppo sostenibile, gestiti dalla Regione, si impegnano a versare, ciascuno con riferimento alla sola quota della Concessione di cui è titolare, a decorrere dal primo anno di produzione, i seguenti importi:

- i) 1 milione di euro all'anno per i primi cinque anni di produzione;
- ii) 2 milioni di euro all'anno dal sesto al decimo anno di produzione;
- iii) 2,5 milioni di euro all'anno dall'undicesimo al venticinquesimo anno di produzione.

Il versamento di detti importi è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento. Gli importi saranno aggiornati secondo l'indice F.O.I. ISTAT a partire dalla fine del secondo anno di produzione.

D) ULTERIORI CONTRIBUTI PER REINTEGRAZIONE DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE

- D.1 - I Contitolari, preso atto dell'interesse della Regione ad organizzare eventi per la promozione dell'ambiente e del territorio, sempre a titolo di ulteriore misura di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale ai sensi della precedente clausola A.I, si impegnano a contribuire, ciascuno per la sua parte, a partire dal primo anno di calendario dopo la sottoscrizione del presente Accordo Quadro Integrato da parte di tutte le Parti, e per tutta la vita produttiva della Concessione, ad eventi che saranno concordati, per un importo di euro 250.000 annui.
- D.2 - I Contitolari, sempre a titolo di ulteriore misura di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale ai sensi della precedente clausola A.I, si impegnano a sostenere, ciascuno per la sua parte, un programma articolato in 5 campagne annuali non consecutive su ideazione della Regione Basilicata per la promozione dell'immagine, dell'ambiente e del territorio della Regione. Tali programmi potranno essere attuati attraverso opuscoli, pubblicazioni e altri mezzi di comunicazione multimediale, concordati tra le parti, che promuoveranno la cultura, il paesaggio e la storia della Regione Basilicata.

E) DISPOSIZIONI GENERALI

- E.1 - Entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, la Regione Basilicata ed i Contitolari convengono di costituire un **tavolo paritetico** con compiti di monitoraggio e coordinamento, in relazione all'applicazione del presente Accordo, al fine di

accelerare e semplificare il procedimento ed assicurare il raggiungimento dei fini relativi ai rispettivi impegni delle Parti.

- E.2 - Rimane inteso che l'insieme delle compensazioni concordate nel presente Accordo Quadro Integrato e nel Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile firmato contestualmente al presente Accordo Quadro Integrato con atto separato tra la Regione ed i Contitolari in relazione al Progetto Tempa Rossa rappresenta il massimo che i Contitolari saranno chiamati a contribuire, anche nei confronti degli enti pubblici presenti sul territorio, interessati dallo sviluppo, messa in produzione e sfruttamento della Concessione di ogni sua possibile estensione futura, quale che sia la procedura autorizzativa seguita per l'approvazione del Progetto Tempa Rossa. La Regione si impegna a tenere i Contitolari indenni da qualsiasi richiesta o pretesa di enti pubblici situati nel territorio della Regione, per gli stessi o analoghi titoli, nonché a gestirne le eventuali richieste.

Le compensazioni che saranno corrisposte dai Contitolari alla Regione a norma delle disposizioni del presente Accordo Quadro Integrato e del Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile firmato contestualmente al presente Accordo Quadro Integrato con atto separato, includono qualsiasi compensazione o indennizzo che fosse dovuto per qualsiasi ulteriore approvazione o riesame relativo allo sviluppo di qualsiasi parte della Concessione ed includono anche le misure di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale nonché la compensazione per l'uso alternativo del territorio dei comuni compresi nella Concessione. All'uopo la Regione si impegna, quindi, a comunicare, direttamente e prontamente, il presente atto ai singoli enti locali interessati, al fine di consentire loro la proposizione di proposte di utilizzazione dei contributi da parte degli enti locali anche ai sensi della LR Basilicata n. 30/97, promuovendo adeguate forme di partecipazione degli enti stessi nella programmazione degli interventi da finanziare con i suddetti contributi nonché a dare al presente atto la massima pubblicità tramite la pubblicazione nel BUR e sul sito web regionale ed ogni altro strumento che la Regione riterrà idoneo.

Fermo l'impegno delle Parti di rispettare la normativa in materia di estrazione di idrocarburi, si dà atto e si conviene che nessuna disposizione del presente Accordo Quadro Integrato potrà essere intesa nel senso di limitare o incidere sul diritto dei Contitolari ad accedere alle riserve secondo quanto previsto nel Progetto Tempa Rossa e nei limiti di quanto stabilito in Concessione.

- E.3 - Per l'intera durata della Concessione nel caso in cui intervenisse la modifica o interpretazione autentica di leggi o regolamenti (nazionali o regionali), o si producessero orientamenti giurisprudenziali, in forza dei quali il livello di compensazione per il mancato uso del territorio, o relativo a qualsiasi altro contributo da versarsi alla Regione o ad altri enti locali per lo sviluppo e/o sfruttamento della Concessione o produzione nell'area della stessa, fosse modificato, tale eventuale modificazione non potrà comportare un maggiore o minore onere a carico dei Contitolari oltre a quanto già previsto nel presente Accordo.
- E.4 - Tutti i contributi dovuti dai Contitolari a norma del presente Accordo Quadro Integrato saranno versati, in Euro, come segue:

Beneficiario: Tesoreria Regione Basilicata

Conto corrente n. 11700994

Banca Popolare di Bari

Codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994;

e utilizzati dalla Regione esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati corrisposti.

Dato atto che la Repubblica Italiana ha ratificato, con legge 29 settembre 2000 n. 300, la normativa uniforme stabilita dalla Convenzione dell'OCSE sulla Lotta alla Corruzione di Pubblici Ufficiali Stranieri nelle operazioni economiche internazionali, sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997, i Contitolari dichiarano che non hanno fatto e non faranno, né si obbligheranno a farlo, con riferimento a quanto oggetto del presente Accordo Quadro Integrato e del Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile firmato contestualmente al presente Accordo Quadro Integrato con atto separato nessun pagamento, prestito, regalia, diretto o indiretto, in favore o a beneficio di qualsiasi pubblico ufficiale, di qualsiasi rappresentante o dipendente di società controllata dal Governo, a favore di qualsiasi altra persona, allorché la Parte sia a conoscenza, o abbia motivo di sospettare che qualsiasi porzione di tale pagamento, prestito, regalia o impegno, costituirebbe violazione della normativa anti-corruzione.

- E.5 - Le Parti concordano e riconoscono che le obbligazioni fissate nel presente Accordo Quadro Integrato a carico dei Contitolari non costituiscono il corrispettivo di prestazioni o beni ma sono conseguenza del disposto delle leggi e regolamenti citati, e sono finalizzate al conseguimento dell'interesse pubblico generale. I versamenti sono, quindi, effettuati a titolo di contributi di scopo, per essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali della Regione e degli altri enti locali territoriali, e devono ritenersi comprensivi di eventuali oneri fiscali gravanti sul presente accordo. I contributi sono da considerarsi fiscalmente deducibili per i Contitolari nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili. In ogni caso le Parti concordano di riunirsi per verificare l'impatto di un eventuale diverso trattamento fiscale, al fine di introdurre le opportune modifiche al presente Accordo Quadro Integrato per mantenerne l'impatto inalterato per i Contitolari.
- E.6 - Le Parti si danno atto che il Progetto Tempa Rossa è inserito tra le infrastrutture pubbliche e gli insediamenti produttivi aventi carattere strategico e di preminente interesse nazionale.

F) VALIDITA'

Il presente Accordo Quadro Integrato supera e sostituisce ogni precedente intesa e accordo incluso l'Accordo Quadro e l'Addendum, sottoscritti tra le Parti rispettivamente in data 22 settembre 2006 e in data e sarà valido per tutta la durata della Concessione Gorgoglione, incluse sue eventuali proroghe.

In caso di interruzione/sospensione della produzione a seguito di provvedimento giudiziario e/o amministrativo e/o di polizia mineraria, l'Accordo Quadro Integrato cesserà di produrre effetti solo a fronte del ricorrere di una delle circostanze di seguito indicate:

- i) presenza di cause che non siano imputabili ai Contitolari per dolo o colpa grave;
- ii) assenza di gravi danni all'ambiente e/o alla salute e/o alla sicurezza

Resta inteso che gli importi erogati durante il periodo di sospensione o interruzione saranno o meno definitivamente dovuti sulla base di quanto deciso con sentenza di merito passata in giudicato nell'ambito del procedimento che decide che l' interruzione/sospensione sia stata determinata da dolo o colpa grave dei Contitolari ovvero che decide se vi siano gravi danni all'ambiente e/o alla salute e/o alla sicurezza.

Resta inteso che il presente Accordo Quadro Integrato cesserà di produrre effetti in caso di interruzione/sospensione della produzione determinata da eventi indipendenti dalla volontà dei Contitolari.

Il presente Accordo Quadro Integrato cesserà infine di produrre i propri effetti in caso di mancata proroga della Concessione oltre la scadenza attualmente prevista e successivamente in caso di mancato ottenimento delle proroghe utili allo sfruttamento del giacimento

In caso di proroga tacita della Concessione ai sensi della normativa vigente, il presente Accordo Quadro Integrato è efficace e produce i suoi effetti.

La condizione sopra espressa non può comportare per nessuna ragione il mancato rispetto delle previsioni normative, di grado primario e secondario, che regolano i poteri e l'autonomia degli Enti competenti al rilascio ed al controllo sulle attività oggetto di previsioni autorizzative.

G) LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo Quadro Integrato è retto dal diritto italiano e sarà interpretato secondo la legge italiana

H) ARBITRATO

Qualsiasi controversia nascente dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, e sue modifiche o integrazioni sarà decisa a mezzo arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della CCI (Camera di Commercio Internazionale, con sede a Parigi) in vigore alla data odierna. Sede dell'arbitrato sarà Roma.

Il collegio arbitrale sarà composto da 3 membri, uno nominato dalla Regione, uno dai Contitolari (a tal fine considerati come una sola parte) ed un terzo che sarà nominato dai due precedenti arbitri o, in caso di disaccordo circa il nominativo del terzo arbitro, dal Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato dell'Aja.

I) REGISTRAZIONE

L'imposta di registro sul presente Accordo, in qualsiasi forma essa possa trovare applicazione, anche con riferimento alle prestazioni future in esso previste è posta a carico della Regione.

Ai fini della registrazione, le Parti, in conseguenza di quanto precisato al punto E.5, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi della norma applicabile del D.P.R. n. 131 del 1986.

L) NORME FINALI

Dopo la sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo Quadro, del presente Accordo Quadro Integrato e del Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile firmato contestualmente all' Accordo Quadro Integrato e all'Addendum con atto separato, Total, quale operatore della Concessione, e la Regione sottoscriveranno il Protocollo per la Trasparenza, al fine di regolare i propri rapporti con riferimento alle operazioni nell'ambito della Concessione e alle attività che saranno svolte sul territorio regionale da parte dell'Operatore.

I Contitolari si impegnano, conformemente a quanto previsto dal codice etico e dalle politiche anticorruzione adottate, a gestire e trattare le obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro Integrato nel pieno rispetto delle leggi e riconoscendo l'autonomia decisionale degli Enti Pubblici coinvolti.

Ciascun Contitolare risponde per le obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro Integrato esclusivamente in ragione e nella misura della percentuale detenuta nella Concessione.

Tuttavia, in caso di inadempienza di uno dei Contitolari, gli altri Contitolari sono considerati obbligati in solido per la parte inadempiente per quanto riguarda i versamenti delle compensazioni ambientali.

Il presente Accordo Quadro Integrato è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della presa d'atto.

Il presente atto consta di n. 13 pagine dattiloscritte da persona di mia fiducia e da me lette.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Basilicata

Total E&P Italia S.p.A.



Shell Italia E&P SpA

Mitsui E&P Italia B srl

ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO DEL 22 SETTEMBRE 2006

L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di alle ore in Potenza, presso gli Uffici della Regione Basilicata, innanzi a me Segretario Generale della Giunta Regionale della Basilicata, qui domiciliato per la carica, nella qualità di Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 9 allegato 3 della L. R. n. 9 del 6.06.1986 e successive modificazioni e integrazioni e senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, giusta l'art. 48 della vigente legge notarile n. 89 del 16.02.1913

SONO CONVENUTI E PRESENTI I SIGNORI

Da una parte,

Il dott. **Vito BARDI**, nella qualità di Presidente della Giunta Regionale della **Basilicata**, espressamente autorizzato con delibera (di seguito la "**Regione**");

e,

dall'altra,

Total E&P Italia S.p.A., società con socio unico soggetta alla attività di direzione e controllo della Total Holdings Europe S.A. (controllata da Total S.A.), con sede legale in Milano, Via Rombon 11, capitale sociale di euro 10.120.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005, rappresentata da Carsten Sonne-Schmidt in qualità di Amministratore Delegato (di seguito "Total");

nonché

Mitsui E&P Italia B S.r.l., società con socio unico con sede legale in Piazza del Liberty 2, Milano, capitale sociale di euro 298.519.622,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11835991008, rappresentata da Stefano Romay in qualità di Amministratore dotato di poteri di firma (di seguito "Mitsui");

nonché

Shell Italia E&P S.p.A., società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento della Shell Overseas Holding Ltd., con sede legale in Roma Piazza dell'Indipendenza 11/b, capitale sociale di euro 58.000.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05160421003, rappresentata da Marco Brun in qualità di Amministratore Delegato (di seguito "Shell");

Le società Total, Mitsui e Shell sono di seguito collettivamente indicate come i "Contitolari" e, singolarmente,

“Contitolare”, ed i Contitolari unitamente alla Regione sono di seguito collettivamente indicate come le “Parti”

Premesso che

La Premessa A dell’Accordo Quadro è sostituita dalla seguente:

- A. Total, Shell e Mitsui sono Contitolari di una concessione per la coltivazione di idrocarburi denominata “Gorgoglione”, estesa tramite unificazione con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato in data 19 novembre 1999 (di seguito “Concessione”) proprietà indivisa di Total, Shell e Mitsui rispettivamente al cinquanta per cento (50%), venticinque per cento (25%) e venticinque per cento (25%).

Sono aggiunte le seguenti Premesse:

- I. Il 22 settembre 2006 gli allora contitolari della Concessione hanno sottoscritto con la Regione Basilicata un accordo quadro (di seguito l’“Accordo Quadro”) mirante a definire, rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 84, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e dell’art. 1, comma 4, lett. f) e comma 5 della L. 239/2004, alcuni contributi che le società concessionarie si sono impegnate a corrispondere alla Regione: (i) a compensazione del mancato uso alternativo del territorio regionale interessato dalla Concessione e (ii) quali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale.
- J. A seguito di specifica richiesta della Regione, i Contitolari hanno manifestato la propria disponibilità, tenendo conto anche dell’accresciuta sensibilità sociale in materia di protezione dell’ambiente e di sviluppo socio-economico e territoriale sostenibile, a riconoscere delle ulteriori misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale per effetto della sottoscrizione del presente addendum all’Accordo Quadro (di seguito l’“Addendum”), dell’ “Accordo Quadro del 2006 integrato con le modifiche apportate con l’Addendum” e del “Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile”.
- K. Con D.G.R. n. del la Giunta della Regione ha approvato la sottoscrizione del presente Addendum.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:

Art.1 – Modifiche all’Accordo Quadro

Le Parti concordano di apportare al contenuto dell’Accordo Quadro le seguenti modifiche:

- Il terzo comma della clausola “La Regione ritiene” viene sostituito dal seguente:
“che qualsiasi attività connessa alla coltivazione degli idrocarburi non dovrà in alcun modo interessare il territorio del costituito Parco Nazionale della Val d’Agri-Lagonegrese, ivi compreso, comunque, il monte Caperrino”;
- Il primo comma della clausola “Inoltre” viene sostituito dal seguente:
“Visto lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016”
- Viene aggiunto il seguente comma: Visto l’ Accordo Quadro tra Regione Basilicata e Total, Shell ed Esso firmato in data 22 settembre 2006;

1.1. Il primo ed il secondo capoverso dell'Art. A.1 sono sostituiti come segue:

“A partire dal momento di inizio della produzione e per l'intera durata dell'attività estrattiva, ciascun Contitolare si impegna a corrispondere alla Regione Basilicata con riferimento alla sola quota della Concessione di cui è titolare:

(i) un contributo pari a 50 cent euro/barile di greggio prodotto. Detto importo sarà aggiornato anno per anno secondo l'indice Φ_i , che sarà pari al rapporto tra il prezzo medio in \$/barile del Brent nell'anno i, calcolato come media aritmetica dei valori unitari delle quotazioni giornaliere medie del "Brent Futures Weighted Average" all'IPE con consegna ad 1 mese nell'anno i e il valore del Brent, inteso come valore del "Brent Futures Weighted Average" all'IPE con consegna ad 1 mese, al 15 novembre 2004, pari a \$/barile 40,86;

Il contributo di 50 cent €/barile in caso di riduzione del prezzo del Brent non potrà ridursi, di anno in anno, più del 20% rispetto all'anno precedente.

(ii) Un ulteriore contributo pari a 30 cent euro/barile di greggio prodotto, il quale invece non sarà oggetto di aggiornamento e rimarrà invariato per l'intera durata dell'attività estrattiva.

Il versamento degli importi relativi a tali contributi è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento.”

1.2 Alla fine dell'Art. A2 è inserita la seguente frase:

“Detto contributo è stato già erogato alla Regione Basilicata”.

1.3 Il primo, il secondo, il terzo e l'ultimo capoverso dell'Art. A.3 sono sostituiti come segue:

“A titolo di misura di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale, nonché nell'ambito degli obiettivi di valorizzazione delle risorse ambientali della Regione, le Parti convengono che la Regione, previa comunicazione da inviarsi a ciascuno dei Contitolari, riceverà, secondo la legge di produzione del Progetto Tempa Rossa, disgiuntamente da parte di ciascun Contitolare per la propria quota, la fornitura gratuita di tutto il Gas Naturale proveniente dall'area della Concessione, già compresso e addotto nel punto della rete dei metanodotti nazionali in alta pressione più vicino all'area del Centro Olio, al netto dell'autoconsumo certificato e del rimborso delle royalties dovute ed esigibili sui volumi di gas al punto di vendita nella Rete Gas, da parte di ciascun Contitolare.”

“A seguito del ricevimento della D.G.R. n. 913 del 19 giugno 2008, su richiesta della Regione e sotto la sua esclusiva responsabilità il Gas Naturale potrà essere consegnato ad un operatore consistente in una società a capitale interamente pubblico e controllata dalla Regione, individuata nella SEL (Società Energetica Lucana). Tale società, e la Regione, sottoscriveranno, con i Contitolari, un contratto di fornitura di Gas Naturale, alle condizioni e con le clausole usuali nel mercato per questo tipo di contratti, fermo restando la gratuità della cessione.

In ogni caso i Contitolari, con riferimento alla sola quota della Concessione di cui ciascuno è titolare, dichiarano e garantiscono, ai fini della fornitura gratuita di cui al primo capoverso, una quantità di gas naturale, pari a 40 Milioni di mc all'anno dall'inizio della produzione e per la durata di 30 anni fino al raggiungimento della quantità complessiva di 1200 Milioni di mc.

La Regione riconosce ed accetta che l'eventuale eccedenza di gas naturale proveniente dalla Concessione rispetto alla quantità di 40 Milioni di mc all'anno, rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità di ciascuno dei Contitolari. Pertanto, ciascuno dei Contitolari, in via disgiunta e ciascuno per la propria quota nella Concessione, avrà diritto di disporre e di vendere liberamente

sul mercato tale quantità di gas in eccedenza.

Ogni cinque anni le Parti si incontreranno per verificare l'andamento progressivo di tali eccedenze comparato con l'andamento delle quantità di gas naturale prodotto dalla Concessione al netto dell'autoconsumo.

Alla fine di ogni quinquennio, qualora la somma delle eccedenze dovesse risultare superiore a 200 Mln mc, la Regione potrà:

a. richiedere il rinvio delle eccedenze alla fine del successivo quinquennio per valutarne a tale scadenza il possibile recupero, ovvero

b. richiedere, durante il secondo anno successivo alla fine di ogni quinquennio, ai Contitolari un incontro al fine di concordare le modalità per la gestione di tali eccedenze, fermo restando che qualora la produzione di gas naturale al netto dell'autoconsumo fosse inferiore a 40Mil di mc annui tali eccedenze saranno contabilizzate ai fini del raggiungimento dei 40 Mil di mc annui.

Qualora alla scadenza dei 30 anni la differenza tra il gas naturale complessivamente prodotto dalla Concessione al netto dell'autoconsumo eccedesse i 1200 Milioni di mc la differenza complessiva risultante sarà dovuta alla Regione dai Contitolari, in via disgiunta e ciascuno per la propria quota nella Concessione, nelle modalità che verranno concordate tra le Parti.

Se successivamente alla scadenza dei 30 anni verrà ancora prodotto Gas Naturale, verrà ceduta dai Contitolari alla Regione, ciascuno per la sua parte, ogni eventuale quantità di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo prodotta secondo la legge di produzione, al netto dell'autoconsumo certificato e del rimborso delle Royalties dovute ed esigibili."

In particolare la Parti si impegnano a richiedere alla Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato individualmente o congiuntamente una conferma scritta della compatibilità del presente Accordo Quadro con le vigenti norme nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.

1.4 L'Art. B1 è sostituito dal seguente

"A decorrere dal primo anno della produzione, a titolo di ulteriore compensazione in relazione al riequilibrio ambientale e territoriale, i Contitolari si impegnano a corrispondere alla Regione, ciascuno per la sua parte, un importo pari a 3 Milioni di euro, quale contributo di scopo per la pianificazione e progettazione di una rete di monitoraggio ambientale, il cui costo è garantito dalla Regione non inferiore a detto importo. Le caratteristiche della rete di monitoraggio ambientale, che potrà riguardare l'intero territorio regionale, sono definite dalla Regione Basilicata e comunicate ai Contitolari.

I contitolari provvederanno all'erogazione del contributo di cui sopra entro 60 gg dal ricevimento di detta comunicazione."

1.5. All'Art. B.2 le seguenti frasi sono eliminate:

"La Regione invierà all'inizio di ogni anno un dettagliato preventivo di spesa che intende sostenere nei successivi 12 mesi. I versamenti da parte dei Contitolari non potranno eccedere l'ammontare annuale sopra indicato di 1,5 milioni di euro"

1.6 L'Articolo C è sostituito come segue:

"I Contitolari, a titolo di ulteriore compensazione in relazione al riequilibrio ambientale e territoriale e di contributo a programmi in materia di sviluppo sostenibile, gestiti dalla Regione, si impegnano a versare, ciascuno con riferimento alla sola quota della Concessione di cui è titolare, a decorrere dal primo anno di produzione, i seguenti importi:

- i) 1 milione di euro all'anno per i primi cinque anni di produzione;*
- ii) 2 milioni di euro all'anno dal sesto al decimo anno di produzione;*
- iii) 2,5 milioni di euro all'anno dall'undicesimo al venticinquesimo anno di produzione.*

Il versamento di detti importi è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento. Gli importi saranno aggiornati secondo l'indice F.O.I. ISTAT a partire dalla fine del secondo anno di produzione".

1.7 L'Articolo D2 è sostituito come segue:

"I Contitolari, sempre a titolo di ulteriore misura di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale ai sensi della precedente clausola A.1, si impegnano a sostenere, ciascuno per la sua parte, un programma articolato in 5 campagne annuali non consecutive su ideazione della Regione Basilicata per la promozione dell'immagine, dell'ambiente e del territorio della Regione. Tali programmi potranno essere attuati attraverso opuscoli, pubblicazioni e altri mezzi di comunicazione multimediale, concordati tra le parti, che promuoveranno la cultura, il paesaggio e la storia della Regione Basilicata."

1.8 L' Art. E2 è sostituito dal seguente:

Rimane inteso che l'insieme delle compensazioni concordate nel presente Accordo Quadro e nel Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile firmato contestualmente al presente Accordo Quadro Integrato con atto separato tra la Regione ed i Contitolari in relazione al Progetto Tempa Rossa rappresenta il massimo che i Contitolari saranno chiamati a contribuire, anche nei confronti degli enti pubblici presenti sul territorio, interessati dallo sviluppo, messa in produzione e sfruttamento della Concessione di ogni sua possibile estensione futura, quale che sia la procedura autorizzativa seguita per l'approvazione del Progetto Tempa Rossa. La Regione si impegna a tenere i Contitolari indenni da qualsiasi richiesta o pretesa di enti pubblici situati nel territorio della Regione, per gli stessi o analoghi titoli, nonché a gestirne le eventuali richieste.

Le compensazioni che saranno corrisposte dai Contitolari alla Regione a norma delle disposizioni del presente Accordo Quadro e del Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile firmato contestualmente al presente Accordo Quadro con atto separato, includono qualsiasi compensazione o indennizzo che fosse dovuto per qualsiasi ulteriore approvazione o riesame relativo allo sviluppo di qualsiasi parte della Concessione ed includono anche le misure di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale nonché la compensazione per l'uso alternativo del territorio dei comuni compresi nella Concessione. All'uopo la Regione si impegna, quindi, a comunicare, direttamente e prontamente, il presente atto ai singoli enti locali interessati, al fine di consentire loro la proposizione di proposte di utilizzazione dei contributi da parte degli enti locali anche ai sensi della LR Basilicata n. 30/97, promuovendo adeguate forme di partecipazione degli enti stessi nella programmazione degli interventi da finanziare con i suddetti contributi nonché a dare al presente atto la massima pubblicità tramite la pubblicazione nel BUR e sul sito web regionale ed ogni altro strumento che la Regione riterrà idoneo.

Fermo l'impegno delle Parti di rispettare la normativa in materia di estrazione di idrocarburi, si dà atto e si conviene che nessuna disposizione del presente Accordo Quadro potrà essere intesa nel senso di limitare o incidere sul diritto dei Contitolari ad accedere alle riserve secondo quanto previsto nel

Progetto Tempa Rossa e nei limiti di quanto stabilito in Concessione.

1.9 Il primo paragrafo dell'Art. E4 è sostituito dal seguente:

"Tutti i contributi dovuti dai Contitolari a norma del presente Accordo Quadro Integrato saranno versati, in Euro, come segue:

Beneficiario: Tesoreria Regione Basilicata

Conto corrente n. 11700994

Banca Popolare di Bari

Codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994;

e utilizzati dalla Regione esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati corrisposti. "

1.10 L'Art. F è integrato come segue:

"In caso di interruzione/sospensione della produzione a seguito di provvedimento giudiziario e/o amministrativo e/o di polizia mineraria, l'Accordo Quadro Integrato cesserà di produrre effetti solo a fronte del ricorrere di una delle circostanze di seguito indicate:

- i) presenza di cause che non siano imputabili ai Contitolari per dolo o colpa grave;*
- ii) assenza di gravi danni all'ambiente e/o alla salute e/o alla sicurezza*

Resta inteso che gli importi erogati durante il periodo di sospensione o interruzione saranno o meno definitivamente dovuti sulla base di quanto deciso con sentenza di merito passata in giudicato nell'ambito del procedimento che decide che l' interruzione/sospensione sia stata determinata da dolo o colpa grave dei Contitolari ovvero che decide se vi siano gravi danni all'ambiente e/o alla salute e/o alla sicurezza.

Resta inteso che il presente Accordo Quadro Integrato cesserà di produrre effetti in caso di interruzione/sospensione della produzione determinata da eventi indipendenti dalla volontà dei Contitolari.

Il presente Accordo Quadro Integrato cesserà infine di produrre i propri effetti in caso di mancata proroga della Concessione oltre la scadenza attualmente prevista e successivamente in caso di mancato ottenimento delle proroghe utili allo sfruttamento del giacimento

In caso di proroga tacita della Concessione ai sensi della normativa vigente, il presente Accordo Quadro Integrato è efficace e produce i suoi effetti.

La condizione sopra espressa non può comportare per nessuna ragione il mancato rispetto delle previsioni normative, di grado primario e secondario, che regolano i poteri e l'autonomia degli Enti competenti al rilascio ed al controllo sulle attività oggetto di previsioni autorizzative."

1.11 Il secondo capoverso dell'Art. I è sostituito dal seguente:

"Ai fini della registrazione, le Parti, in conseguenza di quanto precisato al punto E.5, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi della norma applicabile del D.P.R. n. 131 del 1986."

1.12 L'Art. L è modificato come segue:

"Dopo la sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo Quadro, dell' Accordo Quadro Integrato e del Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile firmato contestualmente all' Accordo Quadro Integrato e all'Addendum con atto separato, Total, quale operatore della Concessione, e la Regione sottoscriveranno il Protocollo per la Trasparenza, al fine di regolare i propri rapporti con riferimento a



REGIONE BASILICATA



alle operazioni nell'ambito della Concessione e alle attività che saranno svolte sul territorio regionale da parte dell'Operatore.

I Contitolari si impegnano, conformemente a quanto previsto dal codice etico e dalle politiche anticorruzione adottate, a gestire e trattare le obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro Integrato nel pieno rispetto delle leggi e riconoscendo l'autonomia decisionale degli Enti Pubblici coinvolti.

Ciascun Contitolare risponde per le obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro Integrato esclusivamente in ragione e nella misura della percentuale detenuta nella Concessione.

Tuttavia, in caso di inadempienza di uno dei Contitolari, gli altri Contitolari sono considerati obbligati in solido per la parte inadempiente per quanto riguarda i versamenti delle compensazioni ambientali.

Il presente Accordo Quadro Integrato è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della presa d'atto.

Il presente atto consta di n. 8 pagine dattiloscritte da persona di mia fiducia e da me lette. "

Art. 2. Le premesse ed il contenuto dell'Accordo Quadro – salvo quanto qui altrimenti disposto – si intendono qui integralmente richiamati”.

ALLEGATI

Testo dell'Accordo Quadro del 2006 integrato con le modifiche ivi apportate con il presente Addendum.

Regione Basilicata

Total E&P Italia S.p.A.

Shell Italia E&P SpA

Mitsui E&P Italia B srl

L'Ufficiale Rogante

PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il presente Protocollo per lo sviluppo (di seguito **"Protocollo"**) viene stipulato il.....del mese di novembre 2019 dalle parti indicate di seguito:

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale Dott. Vito Bardi, per la carica domiciliato presso la Sede legale dell'Ente sita in Potenza alla via V. Verrastro n. 4 ed espressamente autorizzato alla sottoscrizione del presente protocollo con D.G.R. n.del (di seguito **"Regione"**)

da una parte;

e

Total E&P Italia S.p.A., società con socio unico soggetta alla attività di direzione e controllo della Total Holdings Europe S.A. (controllata da Total S.A.), con sede legale in Milano, Via Rombon 11, capitale sociale di euro 10.120.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005, rappresentata da Carsten Sonne-Schmidt in qualità di Amministratore Delegato (di seguito **"Total"**);

Mitsui E&P Italia B S.r.l., società con socio unico con sede legale in Piazza del Liberty 2, Milano, capitale sociale di euro 298.519.622,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11835991008, rappresentata da Stefano Romay in qualità di Amministratore dotato di poteri di firma (di seguito **"Mitsui"**);

Shell Italia E&P S.p.A., società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento della Shell Overseas Holding Ltd., con sede legale in Roma Piazza dell'Indipendenza 11/b, capitale sociale di euro 58.000.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05160421003, rappresentata da Marco Brun in qualità di Amministratore Delegato (di seguito **"Shell"**);

dall'altra.

Le società Total, Mitsui e Shell sono di seguito collettivamente indicate come **"Contitolari"** e, singolarmente **"Contitolare"**;

la Regione (il Presidente ovvero suoi Delegati) e le società Total, Mitsui, Shell, possono essere di seguito denominate singolarmente anche **"Parte"** o, collettivamente, **"Parti"**.

Premesso che

A. Total, Mitsui e Shell sono contitolari della concessione per la coltivazione di idrocarburi denominata Gorgoglione, estesa tramite unificazione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 19 novembre 1999 (di seguito **"Concessione"**) proprietà indivisa di Total, Shell e Mitsui, in ragione delle seguenti percentuali:

Total	50%
-------	-----

Mitsui 25%

Shell 25%.

- B. Il 22 settembre 2006 gli allora contitolari della Concessione hanno sottoscritto con la Regione Basilicata un accordo quadro di cui alla delibera n. 1363 del 19 settembre 2006, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato e trascritto, mirante a definire, rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4, lett. f); comma 5 e comma 84 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 i contributi compensativi che le società concessionarie si sono impegnate a corrispondere alla Regione: (i) per mancato uso alternativo del territorio regionale interessato dalla Concessione e (ii) per l'equilibrio ambientale e territoriale, (**"Accordo Quadro"**) così come modificato con l'*Addendum* sottoscritto in data (*"Addendum"*) e successivamente annullato e sostituito con *"l'Accordo Quadro del 22 settembre 2006 Integrato con le modifiche apportate dall'Addendum"* sottoscritto tra le parti in data (di seguito l'**"Accordo Quadro Integrato"**).
- C. Oltre a quanto sottoscritto e convenuto con l'Accordo Quadro, la Regione, tenendo conto anche dell'accresciuta sensibilità sociale in materia di protezione dell'ambiente e di sviluppo socio-economico e territoriale sostenibile, ha chiesto ai Contitolari di corrispondere ulteriori misure di compensazione per il riequilibrio ambientale e territoriale come convenute con la sottoscrizione:
- i. del presente Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile (di seguito **"Protocollo"**);
 - ii. dell'Addendum all'Accordo Quadro del 22 settembre 2006 (di seguito **"Addendum"**);
 - iii. dell'Accordo Quadro del 22 settembre 2006 Integrato con le modifiche apportate dall'Addendum (di seguito **"Accordo Quadro Integrato"**);
 - iv. dell' **"Accordo per la vendita a terzi e la successiva somministrazione del gas proveniente dal giacimento Tempa Rossa"**.
- D. Con D.G.R. n. del la Giunta della Regione ha approvato l'apposito schema di Protocollo e autorizzato il Presidente della giunta Regionale alla sottoscrizione del presente Protocollo.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue:

Art.1 - Obiettivi

1. Le Parti si impegnano, nel quadro di reciproca fiducia e cooperazione, a porre in essere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e in un quadro armonico di sviluppo sostenibile, azioni tese a massimizzare l'occupazione sul territorio della Basilicata, e concordano che sia necessario perseguire e favorire in forma coerente e sinergica il raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati (di seguito **"Obiettivi"**):



- a. favorire la crescita economica regionale attraverso linee di azione legate ad attività non oil e caratterizzanti la sostenibilità e la protezione dell'ambiente indicate al successivo art. 3, nel rispetto della sicurezza, del diritto alla salute e della tutela dell'ambiente, dando impulso al potenziamento del sistema produttivo e dei servizi lucani;
 - b. massimizzare le opportunità di sviluppo per il tessuto socio-economico su scala locale e regionale;
 - c. favorire la partecipazione sociale e la responsabilità in termini di sostenibilità e tutela ambientale nei processi decisionali riguardanti lo sviluppo del sistema economico lucano;
 - d. promuovere la tutela della salute e della sicurezza;
 - e. massimizzare le ricadute occupazionali sul territorio regionale, sia dirette che dell'indotto con continuità occupazionale e la crescita professionale dei lavoratori;
 - f. favorire il coinvolgimento dei giovani lucani.
2. Gli Obiettivi costituiranno la base di riferimento per la redazione dei Piani di Sviluppo per la Basilicata di cui al successivo Art. 3

Art.2 – Contribuzione

I Contitolari, allo scopo di raggiungere gli Obiettivi si impegnano nell'arco di 25 anni:

- a) a perseguire la realizzazione dei Progetti di Sviluppo di cui al successivo art. 4, punto 2 a) per un importo di 25 (venticinque) milioni di euro per ogni quinquennio;
- b) a contribuire, per un valore di 25 (venticinque) milioni di euro per ogni quinquennio al finanziamento dei Progetti di Sviluppo di cui al successivo art. 4 punto 2 b) da realizzarsi con bandi regionali.

Il contributo a supporto dei Progetti di Sviluppo di cui al punto 2 b) dell'art. 4 del presente Protocollo sarà determinato dalla Regione entro i limiti della misura massima consentita dalla normativa applicabile.

I Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punti 2 a) e 2 b) devono riguardare investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla realizzazione di ogni singolo Progetto di Sviluppo nel rispetto delle regole previste dalla normativa applicabile.

Il contributo, globalmente pari a 25 milioni di euro per ogni quinquennio, per la realizzazione dei Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punto 2 b), è versato da ciascuno dei Contitolari, ognuno per la propria quota nella Concessione, su un conto corrente della Regione all'uopo costituito, successivamente all'approvazione dei/del Progetti/o di Sviluppo, tramite delibera da parte della Giunta della Regione che sarà notificata ai Contitolari. Tale contributo sarà versato da ciascuno dei Contitolari, ognuno per la propria quota nella Concessione, entro 20 giorni dalla notifica della suddetta delibera della Giunta della Regione.

I Contitolari e la Regione si impegnano a valutare e consuntivare – anno per anno – la realizzazione dei Progetti di Sviluppo di cui ai punti 2a) e 2b) dell'art. 4. I Contitolari, relativamente ai Progetti di Sviluppo di cui all'Art.4 punto 2a), comunicheranno, anno per anno, lo stato di avanzamento con relativa documentazione tecnica, contabile e finanziaria di supporto. L'eventuale residuo delle somme di cui al comma 1 art. 2 alla scadenza di ogni quinquennio, andrà ad incrementare le disponibilità per il quinquennio successivo. L'eventuale residuo al termine dell'ultimo quinquennio sarà oggetto di rinegoziazione tra le Parti.

Art. 3. Tavolo di concertazione

Le Parti, al fine del perseguimento degli Obiettivi di cui all'art. 1, prevedono la costituzione di un apposito tavolo di concertazione (di seguito "Tavolo di Concertazione") a cui parteciperanno esse stesse oltre che l'ANCI Basilicata, in rappresentanza della popolazione del territorio, le organizzazioni sindacali più rappresentative, in rappresentanza dei lavoratori, le organizzazioni datoriali di riferimento regionale in rappresentanza delle imprese, i rappresentanti degli enti associativi più rappresentativi e che abbiano documentata attività sul territorio regionale a sostegno dell'ambiente e un rappresentante della Consulta Regionale Studentesca di Basilicata.

Compito del Tavolo di Concertazione è la redazione dei piani di sviluppo per la Basilicata di seguito identificati ("**Piani di Sviluppo**").

I Piani di Sviluppo, in coerenza con gli Obiettivi, avranno la finalità di:

- a) mettere in sicurezza il territorio;
- b) recuperare e valorizzare le aree abbandonate;
- c) ricostituire gli habitat naturali;
- d) sviluppare nuove attività imprenditoriali, ivi incluse attività nell'ambito del risparmio e dell'efficienza energetica;
- e) favorire le produzioni sostenibili creando partenariati industriali con le imprese locali per la nascita di eccellenze;
- f) sviluppare l'economia circolare e la green economy.

I Piani di Sviluppo sono redatti sulla base delle proposte portate dai componenti del Tavolo di Concertazione sono definiti e approvati dal Tavolo di Concertazione. La Giunta Regionale adotta i Piani di Sviluppo approvati dal Tavolo di Concertazione con proprio provvedimento.

In caso di mancato accordo del Tavolo di Concertazione, i Piani di Sviluppo sono approvati dalla Regione in coerenza con la programmazione di investimento regionale.

I Piani di Sviluppo saranno attuati con la realizzazione dei Progetti di Sviluppo (come di seguito definiti)

Art. 4 - Tavolo tecnico permanente

1. Il tavolo tecnico permanente (di seguito "**Tavolo Tecnico Permanente**") è costituito dai rappresentanti designati dalle Parti e avrà i seguenti compiti:

- Ricepire i Piani di Sviluppo definiti dal Tavolo di Concertazione mediante l'individuazione dei progetti di sviluppo di cui ai successivi punto 2 a) e 2 b) del presente Articolo ("**Progetti di**

Sviluppo”).

- valutare e validare la fattibilità e la coerenza dei Progetti di Sviluppo presentati, con gli Obiettivi e con i Piani di Sviluppo, nonché sulla base di criteri di sostenibilità tecnica, economica, finanziaria e sociale, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta Regionale.

Il Tavolo Tecnico Permanente potrà avvalersi anche del supporto tecnico dei Contitolari, con funzione consultiva, per i Progetti di Sviluppo di cui al punto 2 b) del presente art. 4. Potranno inoltre partecipare al Tavolo Tecnico Permanente esperti terzi qualora ritenuto necessario dalle Parti.

2. I Progetti di Sviluppo presentati al Tavolo Tecnico Permanente saranno:

- a. quelli finanziati come indicato al punto a) dell'Art. 2: identificati sulla base delle regole e dei criteri di sostenibilità tecnica, economica e sociale applicati da ognuna delle Società/Gruppi a cui i Contitolari appartengono, ubicati sul territorio regionale e potranno essere realizzati direttamente da parte di uno o più Contitolari o da società dei Gruppi dei Contitolari. Per la realizzazione e l'esercizio di tali progetti i Contitolari, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità nonché della normativa nazionale e comunitaria, dovranno affidare prioritariamente i lavori e/o i servizi e forniture di beni a imprese locali e dovranno comunque favorire l'impiego di personale residente in Basilicata;
- b. quelli finanziati come indicato al punto b) dell'Art. 2: assegnati, per la loro realizzazione sul territorio regionale, tramite Bandi Regionali a imprese locali, o a imprese non locali, purché affidino nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, per la fase di realizzazione e per la fase di esercizio, lavori/servizi/forniture di beni prioritariamente a imprese locali e comunque favoriscano l'impiego di personale residente in Basilicata. La Regione gestirà autonomamente i Bandi Regionali, a cui i Contitolari e/o le società dei rispettivi Gruppi non parteciperanno.

Ferma restando l'entità massima del contributo di cui all'Art. 2 punto b), l'individuazione delle forme di contribuzione dei Progetti di Sviluppo di cui all'Art. 4 punto 2b), potrà di volta in volta essere ampliata con fondi della Comunità Europea e/o Nazionali e/o Regionali e/o privati.

I Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punti 2 a) e 2b) sono approvati dalla Regione nell'ambito del Tavolo Tecnico Permanente in coerenza con la programmazione di investimento regionale.

Art. 5 – Verifica dei Piani di Sviluppo e Progetti di Sviluppo

Le Parti si incontreranno, almeno una volta ogni 6 mesi dalla data di istituzione dei tavoli di cui all'art 3 e all'art. 4, per monitorare lo stato di attuazione dei Piani di Sviluppo e dei Progetti di Sviluppo e valutarne i risultati conseguiti.

E' possibile, su richiesta motivata di una delle Parti, la convocazione del Tavolo Tecnico Permanente in qualsiasi momento.

Alla scadenza di ogni quinquennio, i Contitolari condivideranno con la Regione lo stato di avanzamento dei Progetti di Sviluppo realizzati e/o in corso di realizzazione rispetto agli Obiettivi e alle finalità dei Piani di Sviluppo, nonché le opzioni disponibili per il quinquennio successivo, per nuovi Progetti di Sviluppo e per il prosieguo di quelli già avviati.

Art. 6 – Obblighi delle Parti

La Regione si obbliga:

- a mettere a disposizione strumenti di governance, di programmazione e di raccordo con gli enti di governo del territorio nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- costituire e coordinare il Tavolo di Concertazione ed il Tavolo Tecnico Permanente
- emanare i Bandi Regionali per la realizzazione dei Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punto 2 b).

I Contitolari si obbligano:

- ai sensi dell'Art. 2 a), a perseguire la realizzazione anche tramite imprese collegate, ciascuno per la propria quota di partecipazione alla Concessione, dei Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punto 2a);
- ai sensi dell'Art.2 b), a corrispondere l'importo di 25 milioni di euro per ogni quinquennio, per finanziare i Progetti di Sviluppo di cui all'art. 4 punto 2 b).

Art. 7 – Efficacia

Il presente Protocollo produrrà i propri effetti per un complessivo periodo di 25 (venticinque) anni a partire dall'inizio della produzione della Concessione.-Alla fine di tale periodo, con riferimento a quanto espresso nella premessa C del presente Protocollo, le Parti si incontreranno per valutare eventuali possibili diverse intese.

In caso di interruzione/sospensione della produzione a seguito di provvedimento giudiziario e/o amministrativo e/o di polizia mineraria, il Protocollo cesserà di produrre effetti solo a fronte del ricorrere di una delle circostanze di seguito indicate:

- i) presenza di cause che non siano imputabili ai Contitolari per dolo o colpa grave;
- ii) assenza di gravi danni all'ambiente e/o alla salute e/o alla sicurezza

Resta inteso che gli importi erogati durante il periodo di sospensione o interruzione saranno o meno definitivamente dovuti sulla base di quanto deciso con sentenza di merito passata in giudicato nell'ambito del procedimento che decide che l' interruzione/sospensione sia stata determinata da dolo o colpa grave dei Contitolari ovvero che decide se vi siano gravi danni all'ambiente e/o alla salute e/o alla sicurezza.

Resta infine inteso che il presente Protocollo cesserà di produrre effetti in caso di interruzione/sospensione della produzione determinata da eventi indipendenti dalla volontà dei Contitolari.

Il presente Protocollo cesserà di produrre i propri effetti in caso di mancata proroga della Concessione oltre la scadenza attualmente prevista e successivamente in caso di mancato ottenimento delle proroghe utili allo sfruttamento del giacimento.

In caso di proroga tacita della Concessione ai sensi della normativa vigente, il presente Protocollo è efficace e produce i suoi effetti.

La condizione sopra espressa non può comportare per nessuna ragione il mancato rispetto delle previsioni normative, di grado primario e secondario, che regolano i poteri e l'autonomia degli Enti competenti al rilascio ed al controllo sulle attività oggetto di previsioni autorizzative.

I Contitolari si impegnano, conformemente a quanto previsto dal codice etico e dalle politiche anticorruzione adottate, a gestire e trattare le obbligazioni derivanti dal presente Protocollo nel pieno rispetto delle leggi e riconoscendo l'autonomia decisionale degli Enti Pubblici coinvolti.

L'Art. E.4 comma 2 dell'Accordo Quadro si intende qui integralmente richiamato.

Art. 8 – Responsabilità disgiunta dei Contitolari

Ciascun Contitolare risponde per le obbligazioni di cui al presente Protocollo esclusivamente in ragione e nella misura della percentuale detenuta nella Concessione.

Tuttavia, in caso di inadempienza di uno dei Contitolari, gli altri Contitolari sono obbligati in solido per la parte inadempiente per quanto riguarda gli impegni di cui all'art. 2.

Art. 9 - Esclusione

Ai fini del presente Protocollo, non sono da considerarsi Progetti di Sviluppo le opere condotte dai Contitolari in autonoma programmazione, a supporto e non delle attività della Concessione Gorgoglione, esplicitate in Allegato 1.

Regione Basilicata

Total E&P Italia S.p.A.

Shell Italia E&P SpA

Mitsui E&P Italia B srl

Allegato 1 al Protocollo per lo sviluppo sostenibile

Opere escluse ai fini dell'applicazione del Protocollo

- a. Opere di genio civile per il pozzo GG3;
- b. Perforazione dei pozzi GG3 e GG4;
- c. Impianti sui siti dei pozzi GG3 e GG4;
- d. Oleodotti di collegamento;
- e. Dismissione del centro di carico di Corleto Perticara;
- f. Dismissione di una rete di oleodotti a Corleto Perticara;
- g. Impianto fotovoltaico da 10-12 KW per l'alimentazione elettrica del Centro Olio;
- h. Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e non;
- i. Progetto denominato H2NG;
- j. Attività di smaltimento rifiuti dei siti petroliferi;
- k. Lavori edili legati ai progetti di manutenzione e sviluppo della Concessione.

ACCORDO

**PER LA VENDITA A TERZI E LA SUCCESSIVA SOMMINISTRAZIONE DEL GAS
PROVENIENTE DAL GIACIMENTO TEMPA ROSSA**

TRA

LA REGIONE BASILICATA

SEL – SOCIETA' ENERGETICA LUCANA

E

TOTAL E&P ITALIA S.P.A.

MITSUI E&P ITALIA B S.R.L.

SHELL ITALIA E&P S.P.A.

Il presente accordo per la vendita a terzi e la successiva somministrazione gratuita del gas (di seguito **"Accordo"**) viene stipulato il..... del mese di 2019 dalle parti indicate di seguito:

Regione Basilicata nella persona di Vito Bardi nella qualità di Presidente della Giunta Regionale della Basilicata espressamente autorizzato con D.G.R. n.del..... (di seguito **"Regione"**);

Società Energetica Lucana SpA, costituita con L.R. 13/2006 con sede legale in Corso Umberto I n. 28, Potenza, Partita IVA n. 01708170764, numero REA PZ 128399 (di seguito **"SEL"**) e rappresentata dall'amministratore unico, Ignazio Petrone con giusta D.A.U. n.(qui allegata sub 4)

da una parte

e

Total E&P Italia S.p.A., società con socio unico soggetta alla attività di direzione e controllo della Total Holdings Europe S.A. (controllata da Total S.A.), con sede legale in Milano via Rombon, 11, capitale sociale di euro 10.120.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10569621005, R.E.A. n° 2530615 rappresentata dall'ing. Carsten Sonne-Schmidt in qualità di Amministratore Delegato (di seguito **"Total"** o **"Rappresentante Unico"**);

Mitsui E&P Italia B S.r.l., società con socio unico con sede legale in Piazza del Liberty 2, Milano, capitale sociale di euro 298.519.622,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11835991008, rappresentata da Stefano Romy in qualità di Amministratore dotato di poteri di firma (di seguito **"Mitsui"**);

Shell Italia E&P S.p.A., società con socio unico soggetta alla attività di direzione e coordinamento della Shell Overseas Holding Ltd., con sede legale in Roma Piazza dell'Indipendenza 11/b, capitale sociale di euro 58.000.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05160421003, rappresentata da Marco Brun in qualità di Amministratore Delegato (di seguito **"Shell"**);

dall'altra.

Le società Total, Mitsui e Shell sono di seguito collettivamente indicate come **"Contitolari"** e, singolarmente **"Contitolare"**;

SEL, la Regione e le società Total, Mitsui, Shell, possono essere di seguito denominate singolarmente anche **"Parte"** o, collettivamente, **"Parti"**.

Premesso che

- A. Total, Mitsui e Shell sono contitolari della concessione per la coltivazione di idrocarburi denominata Gorgoglione, estesa tramite unificazione con decreto del Ministero

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 19 novembre 1999 (di seguito, **"Concessione"**) proprietà indivisa di Total, Shell e Mitsui, in ragione delle seguenti percentuali:

Total	50%
Mitsui	25%
Shell	25%

- B. I Contitolari intendono trasportare a Taranto il greggio proveniente dall'area della Concessione (di seguito il **"Greggio"**) e ivi gestirlo anche attraverso delle infrastrutture in corso di realizzazione per effetto dell'autorizzazione unica emessa il 29 marzo 2018 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'Art. 57 del decreto-legge del 9 febbraio 2012 n.5, convertito con modificazioni dalla legge del 4 aprile 2012 n. 35 (di seguito le **"Infrastrutture a Taranto"**);
- C. La Regione è consapevole del fatto che gli idrocarburi presenti nel sottosuolo del proprio territorio rappresentano una risorsa strategica di interesse del paese, in considerazione delle significative ricadute sull'economia nazionale;
- D. Il 22 settembre 2006 gli allora Contitolari della Concessione hanno sottoscritto con la Regione Basilicata un Accordo Quadro (di seguito **"Accordo Quadro"**) (contratto repertorio n. 8631, registrato a Potenza al n. 2136), mirante a definire, rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 84, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e dell'art. 1, comma 4, lett. f) e comma 5 della L. 239/2004, alcuni contributi che le società concessionarie si sono impegnate a corrispondere alla Regione: (i) a compensazione del mancato uso alternativo del territorio regionale interessato dalla Concessione e (ii) quali misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale;
- E. A seguito di specifica richiesta della Regione, i Contitolari hanno manifestato la propria disponibilità, tenendo conto anche dell'accresciuta sensibilità sociale in materia di protezione dell'ambiente e di sviluppo socio-economico e territoriale sostenibile, a riconoscere delle ulteriori misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale per effetto della sottoscrizione di un addendum all'Accordo Quadro (di seguito l'**"Addendum"**), dell'Accordo Quadro del 2006 integrato con le modifiche apportate con l'Addendum del 2019 (di seguito **"Accordo Quadro Integrato"**) e del Protocollo per lo Sviluppo.
- F. In particolare, ai sensi della clausola A.3 dell'Accordo Quadro Integrato:
- (i) i Contitolari sono tenuti, disgiuntamente, ciascuno per la propria quota corrispondente alla rispettiva quota di contitolarità della Concessione specificata nella premessa A), alla fornitura gratuita di tutto il gas naturale proveniente dall'area della Concessione (di seguito **"Gas Naturale"**), compresso e addotto nel punto della rete dei metanodotti nazionali in alta pressione più vicino all'area del realizzando Centro Oli (come di seguito definito), al netto dell'autoconsumo certificato necessario per l'adeguato funzionamento del Centro Oli (di seguito **"Autoconsumo"**) e del rimborso delle royalties dovute ed

esigibili sui volumi di gas al punto di vendita nella rete gas di Snam Rete Gas SpA (di seguito "SRG"), da parte di ciascun Contitolare;

(ii) *"su richiesta della Regione e sotto la sua esclusiva responsabilità, il Gas Naturale potrà essere consegnato ad un operatore consistente in una società a capitale interamente pubblico e controllata dalla Regione, individuata nella SEL (Società Energetica Lucana). Tale società e la Regione, sottoscriveranno con i Contitolari, un contratto di fornitura di Gas Naturale, alle condizioni e con le clausole usuali nel mercato per questo tipo di contratti, fermo restando la gratuità della cessione".*

(iii) *"In ogni caso i Contitolari, con riferimento alla sola quota della Concessione di cui ciascuno è titolare, dichiarano e garantiscono, ai fini della fornitura gratuita di cui al primo capoverso, una quantità di gas naturale, pari a 40 Milioni di mc all'anno, dall'inizio della produzione e per la durata di 30 anni fino al raggiungimento della quantità complessiva di 1200 Milioni di mc.*

(iv) *La Regione riconosce ed accetta che l'eventuale eccedenza di gas naturale proveniente dalla Concessione rispetto alla quantità di 40 Milioni di mc all'anno rimarrà nella piena ed esclusiva disponibilità di ciascuno dei Contitolari. Pertanto, ciascuno dei Contitolari, in via disgiunta e ciascuno per la propria quota nella Concessione, avrà diritto di disporre e di vendere liberamente sul mercato tale quantità di gas in eccedenza."*

(v) *Ogni cinque anni le Parti si incontreranno per verificare l'andamento progressivo di tali eccedenze comparato con l'andamento delle quantità di gas naturale prodotto dalla Concessione al netto dell'autoconsumo.*

(vi) *Alla fine di ogni quinquennio, qualora la somma delle eccedenze dovesse risultare superiore a 200 Mln mc, la Regione potrà:*

a. *richiedere il rinvio delle eccedenze alla fine del successivo quinquennio per valutarne a tale scadenza il possibile recupero, ovvero*

b. *richiedere, durante il secondo anno successivo alla fine di ogni quinquennio, ai Contitolari un incontro al fine di concordare le modalità per la gestione di tali eccedenze, fermo restando che qualora la produzione di gas naturale al netto dell'autoconsumo fosse inferiore a 40Mil di mc annui tali eccedenze saranno contabilizzate ai fini del raggiungimento dei 40 Mil di mc annui.*

(vii) *Qualora alla scadenza dei 30 anni la differenza tra il gas naturale complessivamente prodotto dalla Concessione al netto dell'autoconsumo eccedesse i 1200 Milioni di mc la differenza complessiva risultante, sarà dovuta alla Regione dai Contitolari, in via disgiunta e ciascuno per la propria quota nella Concessione, nelle modalità che verranno concordate tra le Parti.*

G. (viii) *Se successivamente alla scadenza dei 30 anni verrà ancora prodotto Gas Naturale, verrà ceduta dai Contitolari alla Regione, ciascuno per la sua parte, ogni eventuale quantità di Gas Naturale al netto dell'autoconsumo prodotta secondo la legge di produzione, al netto dell'autoconsumo certificato e del rimborso delle Royalties dovute*

ed esigibili". In data 19 giugno 2008, la Giunta della Regione, con atto n. 913/2008, adottato in attuazione di quanto disposto dalla clausola A.3 dell'Accordo Quadro e qui allegata sub 1, ha deliberato:

- a. di individuare in SEL il soggetto con il quale dovrà essere stipulato il contratto per la somministrazione del gas ed al quale verrà ceduto e consegnato il Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo secondo le modalità contenute nella clausola A.3 dell'Accordo Quadro ;
 - b. di dare mandato alla stessa SEL, quale propria società in house provider, di individuare le modalità operative di gestione e commercializzazione della risorsa;
- H. Ai sensi della clausola A.4 dell'Accordo Quadro Integrato, *"qualora per qualsiasi motivo, a seguito di una decisione della Regione o per effetto di provvedimenti o ordini o di disposizioni di legge indipendenti dalla volontà delle Parti, non risultasse possibile effettuare la fornitura gratuita del Gas Naturale, i Contitolari venderanno, ciascuno per la propria quota, il Gas Naturale, alle migliori condizioni concretamente praticabili, e riconosceranno alla Regione, sempre a titolo di misura di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale, una somma pari ai ricavi di tale vendita, nel pieno rispetto della legge purché sia garantita la neutralità fiscale di cui al successivo punto E.5 al netto dell'Autoconsumo, delle royalties e dell'IVA. Ciascun Contitolare, al fine di massimizzare il beneficio per la Regione, comunicherà preventivamente alla Regione i contratti di vendita del gas che andrà a stipulare con terzi e farà in modo di negoziare in buona fede eventuali proposte di acquisto del Gas Naturale con acquirenti qualificati tempestivamente segnalati dalla Regione. Resta fermo che l'impegno dei Contitolari alle comunicazioni di cui sopra sarà subordinato all'approvazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e che la Regione manterrà la confidenzialità dei dati comunicati dai Contitolari, anche tra gli stessi Contitolari"*.
- I. Con D.G.R. n. del..... qui allegata sub 2 la Giunta della Regione ha approvato la sottoscrizione del presente Accordo e ha deliberato:
- (i) che ai sensi della clausola A.4 dell'Accordo Quadro Integrato, non è possibile al momento per SEL effettuare la ricezione fisica del Gas Naturale, essendo necessario l'espletamento delle procedure di individuazione degli operatori selezionati.
 - (ii) di voler dare attuazione al contenuto della clausola A.4 dell'Accordo Quadro Integrato e, per l'effetto, ha autorizzato i Contitolari a vendere a partire dalla Data di Inizio Produzione (come di seguito definita) fino al 30/09/2020, ciascuno per la propria quota, il Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo riconoscendo alla Regione a titolo di misura di compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale, una somma pari ai ricavi corrispondenti alla valorizzazione di 40 Milioni di mc l'annodi tale vendita, proporzionati al periodo intercorrente tra la Data di Inizio Produzione e il 30/09/2020, nel pieno rispetto

(i) il Gas Naturale oggetto dell'Accordo sarà separato e trattato nel centro oli situato a Corleto Perticara (PZ) (di seguito "**Centro Oli**") prima della consegna;

(ii) il Centro Oli è attualmente gestito da Total nella sua funzione di operatore anche per conto degli altri Contitolari;

(iii) i Contitolari, sulla base delle attuali previsioni di produzione della Concessione, avranno a disposizione al Punto di Consegna (come di seguito definito), volumi di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo riferibili alle proprie quote nella Concessione;

(iv) i Contitolari, alla luce degli impegni presi nell'Accordo, intendono cedere, ognuno per la propria quota parte, e per una quantità pari alla Quantità Annuale Garantita, il Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo al Punto di Consegna (come di seguito definito);

(v) i Contitolari hanno conferiscono formale mandato senza rappresentanza al Rappresentante Unico al fine di adempiere ad alcune delle rispettive obbligazioni dell'Accordo Quadro Integrato, pertanto Total avrà in carico la gestione delle attività specificatamente previste nell'Accordo sia per la Fase 1 che per la Fase 2.

(vi) qualora il formale mandato di cui al precedente punto (v) dovesse essere oggetto di modifica, i Contitolari ne daranno informazione alla Regione e a SEL con congruo anticipo.

(vii) di conseguenza, SEL, a partire dall'inizio della Fase 2 (come di seguito definita), intende prendere in carico secondo le modalità previste all'Articolo 1 C e D, il Gas Consegnato (come di seguito definito) e rimborsare ai Contitolari, ciascuno per la propria quota, le royalties da ciascuno dovute sul Gas Naturale, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e dettagliato all'Art. 7 dell'Accordo.

N. Le Parti ritengono che, in ragione del suo contenuto, al presente Accordo non si applichi quanto dispone in materia di modalità di calcolo e corresponsione delle royalties la delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 431 del 16 marzo 2009.

Tutto ciò premesso e considerato, che unitamente agli Allegati costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo, le Parti concordano quanto segue:

DEFINIZIONI:

Anno Termico: indica il periodo temporale che intercorre dal 1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo.

Cabina di Misura: indica il sistema di misura 60-UN-3701 installato presso il comune di Guardia Perticara nei terreni di cui al Mappale 331 del Foglio n° 41, sigillato e dotato di un sistema di trasmissione dei dati che ne consenta il monitoraggio in remoto (smart meter), e certificato a norma di legge.

Codice di Rete: indica il documento pubblicato da SRG sul proprio sito internet e approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi degli operatori in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete di proprietà della SRG.

Eccedenze: la produzione di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo in eccesso rispetto alla Quantità Annuale Garantita durante un Anno Termico e che rimane nella piena ed esclusiva disponibilità dei Contitolari.

Fase 1: periodo in cui i Contitolari riconosceranno alla Regione i corrispettivi in euro dei quantitativi di Gas Naturale al Netto dell'Autoconsumo venduti sul mercato dalla Data di Inizio Produzione al 30/09/2020 e i corrispettivi di cui all'Art. 1 Lettera B punto c), secondo i termini definiti nel presente Accordo;

Fase 2: periodo in cui i Contitolari cederanno a SEL il Gas Consegnato a decorrere dal giorno successivo al termine della Fase 1 sino al termine della Concessione, secondo i termini definiti nel presente Accordo.

Gas Aggiuntivo: la quantità di gas naturale che i Contitolari, ognuno per la propria quota della Concessione di cui è titolare, si impegnano a acquistare, ai fini del raggiungimento della Quantità Annuale Garantita, e a consegnare e cedere al PSV, secondo le modalità di cui all'Articolo 4.3.

Gas Consegnato: quantità di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo consegnato al Punto di Consegna e ceduto al PSV e, se necessario ai fini del raggiungimento della Quantità Annuale Garantita, il Gas Aggiuntivo.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno nel quale le banche sono aperte al pubblico, sulla piazza di Roma (Italia) per l'esercizio della loro attività.

Operatore Upstream: indica la società che avrà l'incarico da Total per conto dei Contitolari di svolgere le attività previste in particolare all'Articolo 1 del presente Accordo. Ai fini del presente Accordo, l'Operatore Upstream agirà in veste di utente (così come definito all'interno del Codice di Rete).

Operatori Selezionati: indica uno o più operatori debitamente qualificati, che prenderanno in carico il Gas Consegnato, individuati da SEL. Ai fini del presente Accordo, gli Operatori Selezionati agiranno in veste di utenti (così come definiti all'interno del Codice di Rete).

PdR: indica il prezzo di riferimento ufficiale giornaliero del gas naturale, espresso in €/MWh, come risultante dalle pubblicazioni giornaliere ufficiali del Gestore del Mercato Elettrico, alla sezione MI-GAS, al seguente indirizzo:

<http://www.mercatoelettrico.org/It/esiti/MI-GAS/EsitiGasMI.aspx>.

PMP: indica il prezzo medio ponderato giornaliero del gas naturale, espresso in €/MWh, come risultante dalle pubblicazioni giornaliere ufficiali del Gestore del Mercato Elettrico, alla sezione MGP-GAS, al seguente indirizzo:

<http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP-GAS/EsitiGasMGP.aspx>.

Programma Pluriennale: la programmazione pluriennale indicativa predisposta dal Rappresentante Unico riguardante i quantitativi di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo che prevede che i Contitolari consegnino a SEL, direttamente o tramite Operatori Selezionati dalla stessa, nei cinque Anni Termici successivi.

Programma Annuale: la programmazione mensile indicativa predisposta dal Rappresentante Unico riguardante i quantitativi di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo che prevede che i Contitolari consegnino a SEL, direttamente o tramite operatori selezionati dalla stessa, nell'Anno Termico successivo.

Quantità Annua Garantita: definita nella Premessa M.

Quantità Complessiva: definita nella Premessa M.

Resoconto Mensile: la comunicazione effettuata entro il giorno 10 di ciascun mese relativa ai quantitativi di Gas Consegnato effettivamente consegnato nel mese precedente.

Programma Giornaliero: la programmazione giornaliera predisposta dal Rappresentante Unico riguardante i quantitativi di Gas Consegnato che prevede che i Contitolari consegnino a SEL, direttamente o tramite Operatori Selezionati dalla stessa, nel giorno successivo.

Punto di Consegna: il punto di trasferimento della custodia del Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo a SRG a Guardia di Perticara presso la Cabina di Misura.

PSV: il punto di scambio virtuale operato da SRG, come definito dal Codice di Rete.

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

L'oggetto del presente Accordo è il seguente:

A. Fase 1 – Consegna e vendita del Gas Naturale al PSV

La Fase 1, avrà inizio dalla Data di Inizio Produzione (così come successivamente definita), e si concluderà il 30/09/2020. In tale fase i Contitolari, per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo, forniranno e consegneranno, ognuno per la propria quota, il Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo, fino a concorrenza della Quantità Annua Garantita proporzionata al periodo intercorrente tra la Data di Inizio Produzione e il 30/09/2020, al Rappresentante Unico al Punto di Consegna affinché quest'ultimo, attraverso l'Operatore Upstream: (1) ne trasferisca la custodia al Punto di Consegna a SRG; (2) faccia sì che SRG trasporti il Gas Naturale dal Punto di Consegna al PSV; e (3) venda il Gas Naturale al PSV ad un prezzo determinato in base al PdR o al PMP.

La Fase 1 si concluderà il 30/09/2020. In ogni caso, al fine di consentire a SEL di espletare le attività necessarie alla valorizzazione della risorsa, la Regione potrà richiedere ai Contitolari lo slittamento della data del 30/09/2020 alla fine del successivo Anno Termico (e così eventualmente di Anno Termico in Anno Termico). La richiesta dovrà essere comunicata dalla Regione ai Contitolari entro il 30 aprile di ogni anno per l'Anno Termico successivo.

B. Fase 1 –Gestione dei ricavi dalla vendita del Gas Naturale

I ricavi della vendita del Gas Naturale saranno trattati secondo le modalità di seguito indicate:

- a. Ciascun Contitolare comunicherà preventivamente alla Regione il contratto per la vendita di Gas Naturale che verrà stipulato con il Rappresentante Unico e quest'ultimo comunicherà alla Regione il contratto che stipulerà con l'Operatore Upstream.
- b) Dalla Data di Inizio Produzione (data che verrà comunicata per iscritto dal Rappresentante Unico a ciascuna Parte) e sino alla data del 30/09/2020 (o a data successiva ai sensi dell'Art. 1 lettera A-ultimo paragrafo), ciascun Contitolare verserà il ricavo della vendita sul seguente conto corrente indicato dalla Regione, secondo quanto indicato nel presente Accordo:

Beneficiario: Tesoreria Regione Basilicata

Conto corrente n. 11700994

Banca Popolare di Bari

Codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994;

(di seguito "Conto Corrente Regione").

- c) Qualora la quantità di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo valorizzata in un Anno Termico fosse inferiore alla Quantità Annuale Garantita, i Contitolari, entro il successivo 31 dicembre verseranno sul Conto Corrente Regione un importo pari alla quantità di gas naturale necessaria al raggiungimento della Quantità Annuale Garantita valorizzata alla media del PdR dell'Anno Termico di riferimento.
- d) Resta inteso che le somme corrisposte dai Contitolari alla Regione con le modalità di cui al presente Articolo 1 Lettera B rappresentano i ricavi derivanti dalla vendita di Gas Naturale sul mercato e pertanto tali quantitativi saranno computati ai fini del raggiungimento della Quantità Complessiva.

C. Fase 2 – Somministrazione gratuita a SEL del Gas Naturale

Nella Fase 2, che partirà il giorno successivo alla data di conclusione della Fase 1, i Contitolari, ogni Anno Termico consegneranno il Gas Naturale, ognuno per la propria quota, fino a concorrenza della Quantità Annuale Garantita, al Rappresentante Unico al Punto di Consegna affinché quest'ultimo, attraverso l'Operatore Upstream:

- (1) ne trasferisca la custodia al Punto di Consegna a SRG;
- (2) faccia sì che SRG trasporti il Gas Naturale dal Punto di Consegna al PSV;

(3) trasferisca il Gas Naturale al PSV a SEL o ad altri Operatori Selezionati indicati da SEL.

(4) qualora SEL o gli Operatori Selezionati non ritirino il Gas Consegnato, l'Operatore Upstream venderà lo stesso sul mercato nelle modalità definite nell'Art. 4.3, in modo che venga riconosciuto a SEL il controvalore conseguito dalla vendita ad un prezzo determinato in base al PMP con una riduzione di 5 €/MWh.

Resta inteso che l'eventuale quantità di gas naturale necessaria al raggiungimento della Quantità Annuale Garantita (di seguito "**Gas Aggiuntivo**") sarà consegnata al PSV alla SEL o ad altri Operatori Selezionati indicati da SEL.

Relativamente alla Fase 2, il presente Accordo disciplina altresì il ritiro da parte di SEL, o degli Operatori Selezionati, del Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo, somministrato dai Contitolari in base a quanto precede.

D. Attività comuni alla Fase 1 e alla Fase 2

Inoltre il presente Accordo regola, relativamente sia alla Fase 1 che alla Fase 2:

- i. il rimborso da parte della Regione o di SEL del costo derivante dalle royalties sul Gas Naturale dovute da ciascun Contitolare e del costo di trasporto dal Centro Oli al PSV;
- ii. il rimborso da parte della Regione o di SEL degli eventuali oneri fiscali, a carico di ciascun Contitolare, che dovessero determinare la mancata neutralità fiscale dell'operazione per ciascun Contitolare, così come previsto dai punti A.4 e E.5 dell'Accordo Quadro Integrato.

E. Le Parti danno atto e accettano che: (i) con la sottoscrizione del presente Accordo Total, Mitsui e Shell hanno adempiuto integralmente agli impegni assunti nell'Accordo Quadro Integrato, in particolare negli art. A.3 e A.4, relativamente alla fornitura gratuita di Gas Naturale alla Regione in relazione al Progetto Tempa Rossa, e (ii) conseguentemente, null'altro potrà essere richiesto dalla Regione a Total, Mitsui e Shell ad alcun titolo in relazione alla medesima fornitura gratuita di Gas Naturale. L'articolo E.2 dell'Accordo Quadro Integrato deve intendersi qui richiamato relativamente all'obbligo di indennizzo della Regione in caso di pretese o richieste da parte di altri enti.

Articolo 2- Durata

Il presente Accordo:

- a) avrà effetto a far tempo dalla data di inizio delle prove di esercizio temporanee (da autorizzarsi ex Art.38 comma 3 del Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico del 15 luglio 2015), che sarà in ogni caso oggetto di notifica da parte del Rappresentante Unico, (di seguito "**Data di Inizio Produzione**"); e

- b) resterà in vigore per tutta la durata della Concessione incluse sue eventuali proroghe.

In caso di interruzione/sospensione della produzione a seguito di provvedimento giudiziario e/o amministrativo e/o di polizia mineraria, l'Accordo cesserà di produrre effetti solo a fronte del ricorrere di una delle circostanze di seguito indicate:

- i) presenza di cause che non siano imputabili ai Contitolari per dolo o colpa grave;
- ii) assenza di gravi danni all'ambiente e/o alla salute e/o alla sicurezza

Resta inteso che gli importi erogati durante il periodo di sospensione o interruzione saranno o meno definitivamente dovuti sulla base di quanto deciso con sentenza di merito passata in giudicato nell'ambito del procedimento che decide che l' interruzione/sospensione sia stata determinata da dolo o colpa grave dei Contitolari ovvero che decide se vi siano gravi danni all'ambiente e/o alla salute e/o alla sicurezza.

Resta inteso che il presente Accordo cesserà di produrre effetti in caso di interruzione/sospensione della produzione determinata da eventi indipendenti dalla volontà dei Contitolari.

Il presente Accordo cesserà infine di produrre i propri effetti in caso di mancata proroga della Concessione oltre la scadenza attualmente prevista e successivamente in caso di mancato ottenimento delle proroghe utili allo sfruttamento del giacimento.

In caso di proroga tacita della Concessione ai sensi della normativa vigente, il presente Accordo è efficace e produce i suoi effetti.

La condizione sopra espressa non può comportare per nessuna ragione il mancato rispetto delle previsioni normative, di grado primario e secondario, che regolano i poteri e l'autonomia degli Enti competenti al rilascio ed al controllo sulle attività oggetto di previsioni autorizzative.

Articolo 3 - Punto di Consegna e passaggio di proprietà del Gas Naturale

Relativamente alla Fase 2, il Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo, eventualmente insieme al Gas Aggiuntivo fino a concorrenza della Quantità Annua Garantita, verrà consegnato tramite l'Operatore Upstream da ciascun Contitolare a SEL al PSV secondo le modalità previste dal Codice di Rete e di cui all'Art. 4. Resta inteso che SEL avrà la facoltà di nominare e dovrà comunicare con congruo preavviso eventuali Operatori Selezionati per l'effettiva presa in carico del Gas Consegnato al PSV.

Il passaggio di proprietà del Gas Consegnato dai Contitolari a SEL avverrà al PSV.

Articolo 4 - Quantità, programmi, verifiche e nomine

- 4.1 Relativamente alla Fase 1, le Parti concordano che i Contitolari, per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo, venderanno su base giornaliera il Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo, fino a concorrenza della Quantità Annua Garantita, riconoscendo alla Regione il relativo controvalore determinato in base al PdR o al PMP.

Qualora per un dato giorno il PdR non sia oggetto di pubblicazione ufficiale da parte del Gestore del Mercato Elettrico, il controvalore sarà determinato in base al PMP.

Resta inteso che le somme corrisposte dai Contitolari alla Regione con le modalità di cui sopra e le somme corrisposte ai sensi dell'Art. 1 Lettera B punto c), rappresentano i ricavi derivanti dalla vendita di Gas Naturale sul mercato e pertanto tali quantitativi saranno computati ai fini dell'assolvimento da parte dei Contitolari degli obblighi di cui all'Accordo Quadro Integrato e del presente Accordo.

Per l'applicazione della garanzia di cui nelle premesse F e M e con riferimento alla Quantità Annua Garantita, nel corso del primo Anno Termico della Fase 1 i Contitolari garantiranno la corresponsione dei ricavi della vendita del Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo e delle somme corrisposte ai sensi dell'Art. 1 lettera B punto c) dalla Data di Inizio Produzione alla fine dell'Anno Termico in proporzione ai giorni di effettiva produzione del Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo.

- 4.2 Relativamente alla Fase 2, i Contitolari, attraverso l'Operatore Upstream, cederanno, alle condizioni di cui al presente Accordo, alla SEL che si impegna a ritirare al PSV, direttamente o attraverso gli Operatori Selezionati, il Gas Consegnato per una quantità pari alla Quantità Annua Garantita per ogni Anno Termico.

Relativamente alla quantità di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo, SEL avrà il diritto di verificare la misura di tale quantità attraverso la Cabina di Misura.

Il Gas Consegnato a SEL, o agli Operatori Selezionati, dovrà avere le specifiche previste nell'articolo 11 del Codice di Rete.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula dell'Accordo per il primo Anno Termico e entro la fine del mese di marzo per gli Anni Termici successivi, il Rappresentante Unico comunicherà alle Parti il Programma Pluriennale e il Programma Annuale.

Entro il giorno 10 di ciascun mese il Rappresentante Unico comunicherà alle Parti i quantitativi di Gas Consegnato effettivamente consegnati nel mese precedente (Resoconto Mensile).

Per l'applicazione della garanzia di cui nelle premesse F e M, nel corso della Fase 2, i Contitolari garantiranno la fornitura, ciascuno con riferimento alla sola quota di cui è titolare, a far data dal 1 ottobre 2020 (o a far data dal 1 ottobre di un anno successivo qualora si verifichi lo slittamento di cui all'Art. 1 lettera A ultimo paragrafo) di una Quantità Annua Garantita sino al raggiungimento della Quantità Complessiva.

Successivamente al raggiungimento della Quantità Complessiva, ogni eventuale quantità di Gas Naturale prodotta superiore all'Autoconsumo, verrà ceduta dai Contitolari alla Regione, ciascuno per la sua parte, secondo la legge di produzione, al netto dell'Autoconsumo certificato e del rimborso delle Royalties dovute ed esigibili.

Nel caso in cui alla fine di ogni Anno Termico della Fase 2, con l'emissione del Resoconto Mensile del mese di settembre da comunicare entro il 10 ottobre, dovesse risultare che l'Operatore Upstream (in nome proprio e per conto dei Contitolari) abbia messo a disposizione di SEL o degli Operatori Selezionati per l'Anno Termico trascorso una quantità di gas inferiore alla Quantità Annua Garantita per tale Anno Termico, i Contitolari dovranno consegnare a SEL o agli Operatori Selezionati entro il 31 dicembre dello stesso anno tramite l'Operatore Upstream il Gas Aggiuntivo. In caso di mancata consegna del Gas Aggiuntivo i Contitolari, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'Anno Termico di Riferimento, dovranno corrispondere a SEL il controvalore del gas non consegnato valorizzato in base al PdR medio dell'Anno Termico di riferimento incrementato di 5 €/MWh, a titolo di copertura dei maggiori costi sopportati per l'approvvigionamento alternativo.

4.3 Modalità di consegna fisica.

Entro le ore 13:00 (orario italiano) del Giorno Lavorativo precedente il giorno di consegna del Gas Consegnato, il Rappresentante Unico comunicherà alle Parti un Programma Giornaliero per le quantità di Gas Consegnato (evidenziando la quantità di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo e di Gas Aggiuntivo), che saranno consegnate a SEL direttamente o tramite Operatori Selezionati, per il giorno successivo.

Nel caso in cui il giorno di consegna corrisponda a un sabato o a un giorno festivo, tale notifica dovrà essere anticipata entro le ore 13:00, orario italiano, dell'ultimo Giorno Lavorativo precedente.

L'Operatore Upstream (in nome proprio e per conto dei Contitolari) su base giornaliera dovrà avviare una transazione nel sistema di SRG, per il trasferimento del Gas Consegnato a SEL direttamente o tramite Operatori Selezionati. La transazione di cui sopra, per divenire esecutiva, dovrà essere accettata da SEL direttamente o tramite Operatori Selezionati secondo le modalità del Codice di Rete.

Nel caso in cui l'Operatore Upstream, non dia avvio alla transazione di cui sopra, i Contitolari dovranno corrispondere a SEL il costo sopportato per l'approvvigionamento alternativo del quantitativo di gas previsto e non consegnato. Il valore sarà convenzionalmente determinato in base al PMP incrementato di 5 €/MWh.

Fermo restando che SEL, direttamente o tramite Operatori Selezionati, si impegna a ritirare il Gas Consegnato, nel caso in cui SEL, o gli Operatori Selezionati, non accettino la transazione nel sistema di SRG, i Contitolari cederanno a SRG, tramite l'Operatore Upstream, la quantità di Gas Consegnato riconoscendo a SEL il controvalore determinato in base al PMP con una riduzione di 5 €/MWh.

Resta inteso che le somme corrisposte dai Contitolari a SEL a seguito della mancata accettazione delle transazioni di cui sopra rappresentano gli utili derivanti dalla vendita di Gas Consegnato e pertanto tali quantitativi saranno integralmente computati ai fini dell'assolvimento da parte dei Contitolari degli obblighi di cui all'Accordo Quadro Integrato e al presente Accordo.

I Contitolari, attraverso il Rappresentante Unico, si impegnano a fornire a SEL tutte le comunicazioni relative alla produzione di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo in modo tale da permettere a SEL, o agli Operatori Selezionati, l'adempimento degli obblighi richiesti dal Codice di Rete.

Entro la fine del mese di marzo di ogni anno, il Rappresentante Unico redigerà ed invierà alle Parti un documento con cui evidenzierà la quantità di Gas Naturale, l'Autoconsumo, l'eventuale Gas Addizionale, il Gas Consegnato nell'Anno Termico precedente ed il totale cumulato dalla Data di Inizio Produzione includendo anche quello valorizzato nella Fase I.

4.4 Ottimizzazione della valorizzazione del Gas Consegnato.

I Contitolari, attraverso il Rappresentante Unico forniranno, su richiesta formale di SEL, un'assistenza specialistica sui temi del trasporto e della commercializzazione del Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo.

4.5 Resta inteso che la Quantità Annuale Garantita, determinata per ogni Anno Termico vige fino al raggiungimento della Quantità Complessiva.

Nel caso in cui la produzione di un Anno Termico fosse superiore alla Quantità Annuale Garantita, la Regione riconosce ed accetta che tali eccedenze di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo (di seguito "Eccedenze") rimarranno nella piena ed esclusiva disponibilità di ciascuno dei Contitolari. Pertanto, ciascuno dei Contitolari, in via disgiunta e ciascuno per la propria quota nella Concessione, avrà diritto di disporre e di vendere liberamente sul mercato tali Eccedenze.

Ogni cinque anni le Parti si incontreranno per verificare l'andamento progressivo di tali Eccedenze comparato con l'andamento delle quantità di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo prodotte.

Alla fine di ogni quinquennio, qualora la somma delle Eccedenze dovesse risultare superiore a 200 Mln mc, la Regione potrà:

- a. richiedere il rinvio delle Eccedenze alla fine del successivo quinquennio per valutarne a tale scadenza il possibile recupero; ovvero
- b. richiedere, durante il secondo anno successivo alla fine di ogni quinquennio, ai Contitolari un incontro al fine di concordare le modalità per la gestione di tali Eccedenze, fermo restando che qualora la produzione di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo fosse inferiore a 40Mil di mc annui tali Eccedenze saranno contabilizzate ai fini del raggiungimento della Quantità Annuale Garantita.

Qualora alla scadenza dei 30 anni la differenza tra il Gas Naturale complessivamente prodotto dalla Concessione al netto dell'Autoconsumo eccedesse i 1200 Milioni di mc la differenza complessiva risultante sarà dovuta alla Regione dai Contitolari, in via disgiunta e ciascuno per la propria quota nella Concessione, nelle modalità che verranno concordate tra le Parti.

Se successivamente alla scadenza dei 30 anni verrà ancora prodotto Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo, verrà ceduta dai Contitolari alla Regione, ciascuno per la sua parte, ogni eventuale quantità di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo certificato prodotta secondo la legge di produzione, e del rimborso delle Royalties dovute ed esigibili.

Articolo 5 - Misure di Quantità e modalità di certificazione dei consumi interni

La Cabina di Misura sarà sorvegliata e mantenuta in efficienza a cura del Rappresentante Unico e a spese dei Contitolari e in accordo con quanto previsto dal Codice di Rete.

Il rilevamento delle quantità di Gas Naturale consegnato al netto dell'Autoconsumo, sarà effettuato dal Rappresentante Unico e comunicato alla SEL, alla Regione e ai Contitolari. La SEL potrà in ogni caso accedere al sistema di monitoraggio in remoto dei dati relativi ai quantitativi immessi in rete. Il Rappresentante Unico curerà la conservazione in loco delle registrazioni delle quantità per un periodo di tempo congruente con quanto previsto dalla legge.

Al fine di certificare il quantitativo di gas impiegato per l'Autoconsumo, entro il mese di Aprile di ciascun anno il Rappresentante Unico trasmetterà a SEL copia della Dichiarazione annuale per il gas naturale presentata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi Testo Unico delle Accise (TUA) approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche.

Qualora venisse realizzata la connessione alla rete elettrica nazionale del Centro Oli, non prevista alla data di sottoscrizione dell'Accordo, al fine della vendita di energia elettrica ottenuta utilizzando il Gas Naturale prodotto, i volumi di Gas Naturale utilizzati per l'eventuale produzione dell'energia elettrica immessa in rete verrebbero considerati al di fuori dell'Autoconsumo e come tali dovuti alla Regione o a SEL. Tali volumi di gas non concorreranno al raggiungimento della Quantità Complessiva.

In tal caso alla SEL saranno fornite le certificazioni annuali relative ai volumi di Gas Naturale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa in rete..

Articolo 6 – Qualità e accertamento di qualità

Il Gas Naturale che i Contitolari metteranno a disposizione di SEL per tutta la durata dell'Accordo dovrà essere conforme alle specifiche tecniche riportate nel Codice di Rete.

Articolo 7 – Prezzo e fatturazione

- i) Fase 1: in linea con quanto disposto dall'Art. A.4 dell'Accordo Quadro Integrato e all'Art. I A dell'Accordo, le Parti concordano che quanto incassato per effetto delle vendite di Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo effettuate nel mese m, verrà accreditato sul Conto Corrente della Regione da ciascun Contitolare, ognuno per la propria quota, entro il giorno 15 del mese successivo ("mese m+1"), al netto:

- a. dei costi sostenuti dai Contitolari per l'immissione del gas nella rete SRG, per il servizio di trasporto al PSV e per i bilanciamenti, corrispondenti a quanto fatturato da SRG all'Operatore Upstream maggiorati dell'IVA;
- b. dell'importo relativo all'eventuale imposta di registro applicabile che verrà versato per conto della Regione alle competenti autorità fiscali;
- c. dei costi delle Royalties stimate dovute ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 1996.

I Contitolari, ognuno per quanto di propria competenza, emetteranno contestualmente alla Regione una lettera di comunicazione di accredito relativa alla rimessa di quanto incassato dalla vendita di Gas Naturale, al netto dell'Autoconsumo degli importi di cui al punto i) a, i) b, i) c.

- ii) Fase 2: fatto salvo quanto previsto al successivo punto (iii), in linea con quanto disposto dall'Art. A.3 dell'Accordo Quadro Integrato, la somministrazione del Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo avverrà a titolo gratuito. Al fine di salvaguardare il principio di cui allo stesso articolo, il quale recita che *«la Regione, riceverà, la fornitura gratuita di tutto il Gas Naturale proveniente dall'area della Concessione..... al netto dell'autoconsumo certificato e del rimborso delle royalties dovute ed esigibili sui volumi di gas al punto di vendita nella Rete Gas, da parte di ciascun Contitolare»* e di cui alla premessa F e dando seguito a quanto riportato nella premessa G punto a), le Parti concordano che entro il giorno 15 del mese successivo a quello di fornitura del Gas Consegnato ("mese m+1"), i Contitolari, ognuno per quanto di propria competenza, emetteranno a SEL una fattura per la somministrazione del Gas Consegnato. Ogni fattura riporterà, oltre agli altri dati e indicazioni necessari ai fini di legge:

- a. il quantitativo di Gas Consegnato somministrato nel mese precedente ("mese m") al Punto di Consegna espresso in standard metri cubi (Sm^3);
- b. il valore normale del gas naturale ceduto, così come definito dall'Art. 14 del D.P.R. 633 del 26/10/1972, che le Parti convengono essere corrispondente al PdR (o, ove questo non fosse disponibile, al PMP) del giorno di competenza;
- c. il riaddebito a SEL dei costi netti sostenuti dai Contitolari per l'immissione del gas nella rete SRG e per il servizio di trasporto al PSV, corrispondenti a quanto fatturato da SRG all'Operatore Upstream.

- iii) Qualora nella Fase 2 SEL o gli Operatori Selezionati non ritirino il Gas Consegnato e i Contitolari tramite l'Operatore Upstream debbano cederlo a SRG ai sensi dell'Art. 4.3, le Parti concordano che quanto incassato dall'Operatore Upstream verrà versato dai Contitolari a SEL al netto:

- a. dei costi netti sostenuti dai Contitolari per l'immissione del gas nella rete SRG, per il servizio di trasporto al PSV e per eventuali costi di bilanciamento, corrispondenti a quanto fatturato da SRG all'Operatore Upstream maggiorati dell'IVA;

- b. dell'importo di 5 €/MWh;
- c. dell'importo relativo all'eventuale imposta di registro applicabile che verrà versato per conto di SEL/della Regione alle competenti autorità fiscali.

Il conto corrente di SEL ai fini dell'applicazione del presente accordo è il seguente:

Beneficiario: Società Energetica Lucana S.p.A

Conto Corrente n. 155309

Banca Banca Popolare di Bari c/o Filiale di Potenza - Regione

Codice IBAN IT14B0542404207000000155309

Articolo 8 – Royalties, Tasse, tributi, oneri e altri costi

8.1 Quantificazione delle royalties.

Al fine di garantire quanto alla premessa F punto (iii) e L, in particolare alla consegna del Gas Naturale al netto dell'Autoconsumo e delle royalties, i Contitolari, la Regione e SEL prendono atto e concordano che:

- a. In ottemperanza al Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 articolo 19, comma 5-bis, il MiSE comunica la quota energetica costo materia prima del gas per l'anno precedente (attualmente la QE) tramite un Comunicato Direttoriale.
- b. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Rappresentante Unico invia una comunicazione ufficiale al MiSE e ai Contitolari con i dati ufficiali e definitivi della produzione totale e in quota parte per singolo Contitolare del Gas Naturale prodotto all'anno precedente quello della comunicazione.
- c. Con riferimento alla Fase 2, entro il giorno 30 del mese di aprile di ogni anno, Total, Mitsui e Shell procederanno al calcolo, ovvero, qualora non fossero disponibili tutti i dati necessari, alla stima delle royalties dovute sulla produzione di Gas Naturale dell'anno precedente ed emetteranno fattura alla SEL, soggetta ad Iva nei termini di legge, per l'importo dovuto. La SEL pagherà tale fattura entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa. Nel caso di valori stimati, eventuali differenze rispetto a quanto fatturato, formeranno oggetto di fattura o nota credito a conguaglio da inviare a SEL non appena i dati definitivi saranno disponibili. La SEL ed i Contitolari possono compensare posizioni debitorie e creditorie maturate in esecuzione del presente Accordo. Entro il giorno 30 del mese di giugno di ogni anno, i Contitolari, ognuno per la propria quota, pagheranno le royalties dovute in linea con quanto previsto dall'Art. 19, comma 9, del D.Lgs n. 625/1996.
- d. Limitatamente alla Fase 1, i Contitolari compenseranno, laddove possibile, gli importi delle Royalties stimate con il ricavato della vendita del Gas Naturale o dalla valorizzazione di cui all'Art. 1 Lettera B Punto c). Ai fini della corretta quantificazione

del contributo dovuto in base all'Accordo Quadro Integrato, le eventuali differenze tra valori definitivi e quanto trattenuto a titolo di costo relativo alle Royalties verranno gestite tramite un documento di addebito o accredito a congruaggio da inviare alla Regione Basilicata.

8.2 Neutralità fiscale.

I Contitolari potranno richiedere il rimborso delle eventuali imposte presenti o future a SEL o alla Regione a seconda dei casi, nonché le eventuali variazioni di imposta a carico dei Contitolari, in grado di alterare il principio della neutralità fiscale dell'operazione, così come previsto dai punti A4 e E5 dell'Accordo Quadro Integrato. La sussistenza del diritto al rimborso e le modalità di ristoro saranno valutate caso per caso tenendo conto della connessione con i quantitativi di gas effettivamente consegnati.

La SEL potrà richiedere il rimborso delle eventuali imposte presenti o future alla Regione, nonché le eventuali variazioni di imposta a carico della SEL, in grado di alterare il principio della neutralità fiscale dell'operazione.

Articolo 9- Pagamento e ritardato pagamento delle fatture

Le fatture derivanti dal presente Accordo saranno inviate da ciascun Contitolare all'indirizzo della SEL e viceversa, e saranno pagate entro 60 giorni dalla data di emissione delle stesse.

Il documento bancario comprovante l'avvenuto accredito avrà valore di quietanza pienamente liberatoria nei confronti della parte creditrice.

Eventuali ritardi nel pagamento implicheranno l'addebito di interessi di mora calcolati sulla base dei giorni intercorsi dalla data prevista per il pagamento sino alla data di effettivo pagamento. Tali interessi di mora saranno calcolati applicando il Tasso di Interesse Legale.

Qualora il pagamento delle fatture emesse derivanti dal presente Accordo non avvenisse entro 60 giorni dopo la loro scadenza, la parte creditrice potrà compensare posizioni debitorie e creditorie maturate in esecuzione del presente Accordo.

I Contitolari non potranno in nessun modo compensare l'eventuale credito nei confronti di SEL con posizioni debitorie maturate in favore della Regione Basilicata ai sensi degli articoli dell'Accordo Quadro Integrato diversi dalla clausola A.3.

Articolo 10 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti agli adempimenti richiesti dal presente Accordo dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R. e, in quest'ultimo caso, anticipate via e-mail, ai seguenti recapiti:

per SEL:

Società Energetica Lucana SpA

Corso Umberto I n. 28 – 85100 Potenza

Mail: direzione.generale@selspa.it

PEC: postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it

per la Regione:

Regione Basilicata Via Verrastro n. 4 – 85100 Potenza

Att.ne Ufficio di Presidenza

Mail: segreteria.tecnica.presidenza@regione.basilicata.it

PEC: presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it

PEC: presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it

PEC: dg_ambiente.territorio@regione.basilicata.it

per Total E&P Italia S.p.A:

Via Rombon 11

20134 Milano

Att: Direttore Esecutivo Affari Istituzionali e Relazioni Esterne

Indirizzo e-mail: roberto.pasolini@total.com

PEC: totalitalia.ep@legalmail.it

Per Mitsui E&P Italia B S.r.l.:

Piazza del Liberty, 2

20121 Milano

Att.ne Commercial Manager

Indirizzo e-mail da.fujiwara@mitsui.com

PEC: mepitb@legalmail.it

per Shell Italia E&P S.p.A.

Piazza dell'Indipendenza 11/B

00185 Roma

Att: Commercial Manager

Indirizzo e-mail c.mansfield@shell.com

PEC: shell.italiaep@legalmail.it

Ciascuna Parte potrà modificare i propri recapiti su indicati con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni alle altre Parti a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 11 – Forza Maggiore

Non saranno imputabili a nessuna delle Parti inadempimenti, parziali o totali, agli obblighi di cui al presente Accordo, qualora tali inadempimenti derivino da forza maggiore, intendendosi con tale termine eventi e circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non possano evitare e/o controllare.

A mero titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione abbia carattere esaustivo, si considerano cause di forza maggiore eventi quali:

- a) sciopero, o altre attività e/o agitazioni sindacali a carattere anche aziendale;
 - b) guerra (anche se non dichiarata) o altre ostilità (incluse azioni di terrorismo, sabotaggio, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni ovvero altre agitazioni sociali);
 - c) fenomeni naturali (inclusi fulmini, terremoti, maremoti, uragani, tempeste, incendi, smottamenti, frane, accumuli di neve, ghiaccio, meteoriti, ed eruzioni vulcaniche, esondazioni e/o inondazioni);
 - d) radiazioni e/o inquinamento non dipendenti da negligenza, imprudenza e/o imperizia ovvero dolo della Parte interessata dall'evento;
 - e) esplosioni e incendi imprevedibili ed inevitabili e non dipendenti da negligenza, imprudenza e/o imperizia ovvero dolo della Parte interessata dall'evento;
 - f) qualsivoglia evento straordinario non imputabile al comportamento di una delle Parti, che renda impossibili le prestazioni oggetto dell'Accordo;
 - g) l'indisponibilità dei pozzi di produzione, e/o del Centro Oli, e/o del sistema di trasporto del Greggio e del Gas Naturale, non dipendenti da dolo o colpa grave accertati attraverso provvedimento giudiziario della Parte interessata all'evento;
 - h) l'indisponibilità, sospensione o revoca di una qualunque autorizzazione, permesso o nulla osta in relazione alla operatività dei pozzi di produzione, e/o del Centro Oli, e/o del sistema di trasporto di cui al punto g) che precede, non dipendenti da dolo o colpa grave accertati attraverso provvedimento giudiziario della Parte interessata dall'evento;
- 11.1 L'impossibilità di una Parte (di seguito, la **"Parte Interessata"**) di fare fronte alle obbligazioni di cui al presente Accordo, dovuta esclusivamente a forza maggiore, non costituirà inadempimento al presente Accordo e non farà sorgere alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti. Per tutta la durata della forza maggiore e finché durano i suoi effetti, la Parte Interessata dall'evento di forza maggiore sarà esonerata dal rispetto

degli obblighi derivanti dal presente Accordo la cui esecuzione venga resa impossibile dall'evento di forza maggiore, obblighi che si considereranno a tutti gli effetti sospesi.

- 11.2 La Parte Interessata dovrà notificare l'evento per iscritto alle altre Parti, non appena ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza, la durata prevista e la natura del caso di forza maggiore.
- 11.3 La Parte Interessata compirà tutti i passi ragionevolmente necessari per rimettersi rapidamente nella condizione di eseguire le sue obbligazioni derivanti dal presente Accordo.
- 11.4 Qualora l'evento di forza maggiore perduri per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni le Parti si incontreranno per esaminare congiuntamente le misure da adottare per limitare le conseguenze dell'evento.

Articolo 12 – Responsabilità da reato

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto dei documenti denominati “Modello 231” elaborati da parte di SEL, Mitsui, Shell e Total in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Con riferimento all'oggetto del presente Accordo, le Parti dichiarano di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231 e a garantire il rispetto delle leggi anti-corruzione applicabili, inclusi lo “US Foreign Corrupt Practices Act”, la “Loi Sapin II” e lo “UK Bribery Act” e loro successive modifiche, nonché dei principi della convenzione OCSE per la lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Le Parti si obbligano a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Accordo.

Ciascuna Parte dovrà, in tempo utile, rispondere con ragionevole dettaglio alle richieste pervenute da ogni altra Parte aventi ad oggetto i principi di condotta di cui sopra e fornire ogni documento di supporto necessario alla risposta in linea con quanto richiesto da detta altra Parte, fatta eccezione per i documenti e le informazioni rispetto ai quali sussista un obbligo legale di segretezza.

Articolo 13 – Cessione del Contratto

Fatta eccezione per le ipotesi in cui la cessione dell'Accordo intervenga nel quadro della cessione da parte di Mitsui, Shell o Total delle rispettive quote all'interno della Concessione (o parte di esse), nessuna delle Parti potrà cedere in tutto o in parte l'Accordo a terzi senza il preventivo consenso scritto delle altre Parti; tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Costituiscono casi di ragionevole negazione del consenso, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, l'inadeguata affidabilità economico-patrimoniale e finanziaria del cessionario, nonché l'assenza dei requisiti previsti dall'Accordo in capo al medesimo cessionario ivi inclusa la mancata adozione da parte di quest'ultimo di un codice etico e di un "Modello 231" o di disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate (i) a prevenire la commissione, anche tentata, di comportamenti sanzionati dal disposto del Dlgs 8.6.2001 n. 231 come via via modificato e (ii) a garantire il rispetto dell'"US Foreign Practices Act", della "Loi Sapin II" e dell'"UK Bribery Act" e successive modifiche nonché (iii) il rispetto dei principi della convenzione OCSE e delle Nazioni Unite di cui all'Articolo 12 che precede.

Articolo 14 – Responsabilità disgiunta dei Contitolari

In deroga a quanto dispone l'art. 1294 cod. civ., le obbligazioni dei Contitolari di cui al presente Accordo sono obbligazioni parziarie, di cui ciascun Contitolare risponde esclusivamente in ragione e nella misura della percentuale detenuta nella Concessione.

Tuttavia, in caso di inadempienza di uno dei Contitolari, gli altri Contitolari sono obbligati in solido per la parte inadempiente.

Articolo 15 - Modifiche soggettive

In caso di cessione o trasferimento di quote della compagine privata come sopra rappresentata, ovvero della Concessione, Total ed i Contitolari si impegnano fin da ora a trasferire il contenuto del presente Accordo e ogni obbligazione derivante dai successivi eventuali ulteriori accordi in capo agli eventuali soggetti aventi causa.

Articolo 16 – Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

Fatti salvi i procedimenti cautelari, i sequestri, i procedimenti monitori e relativi giudizi di opposizione in ogni grado, che resteranno per espresso accordo delle Parti devoluti alla competenza dell'Autorità Giudiziaria di Potenza, tutte le controversie derivanti o connesse al presente Accordo, comprese a titolo esemplificativo quelle inerenti la sua esistenza, validità, interpretazione, violazione o risoluzione, saranno sottoposte e definitivamente risolte mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale (ICC) vigente alla data in cui qualsiasi controversia ai sensi del presente Accordo è sorta. Le disposizioni del citato Regolamento Arbitrale devono intendersi incorporate nel presente Accordo. Il collegio arbitrale sarà composto da tre (3) arbitri, uno nominato dalla Regione, uno dai Contitolari (a tal fine da considerarsi come una sola parte) ed un terzo che sarà nominato dai due precedenti arbitri o, in caso di disaccordo circa il nominativo del terzo arbitro, dal Segretario

Generale della Corte Permanente di Arbitrato dell'Aja. L'arbitrato e tutti i procedimenti e documenti relativi dovranno essere mantenuti riservati e confidenziali tra le Parti.

L'arbitrato avrà sede a Roma e si svolgerà in lingua italiana. Gli arbitri dovranno decidere secondo diritto e non in via equitativa. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 829 cod. proc. civ., il lodo arbitrale emesso dovrà essere considerato finale, vincolante e senza diritto di appello e le azioni per fare eseguire il lodo arbitrale potranno essere intraprese dinanzi a qualsiasi corte avente giurisdizione. Una controversia dovrà ritenersi insorta quando una Parte lo notifichi per iscritto ad un'altra Parte.

Articolo 17 – Disposizioni finali

Le Parti rilevano con riferimento a quanto previsto nella Premessa K, che la fornitura gratuita di gas eccedente la quantità di 750 Milioni di mc è subordinata all'ottenimento del parere positivo da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Qualora l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non dovesse esprimere parere positivo, le Parti concordano che alle quantità di gas naturale per le quali non venisse dato parere positivo alla cessione, si applicheranno i termini e le condizioni di cui alla Fase I dell'Accordo per tutta la durata dello stesso.

REGIONE BASILICATA

SOCIETÀ' ENERGETICA LUCANA S.P.A.

TOTAL E&P ITALIA S.P.A.

SHELL ITALIA E&P S.R.L.



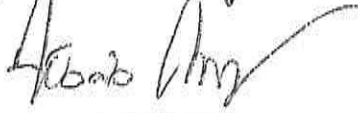
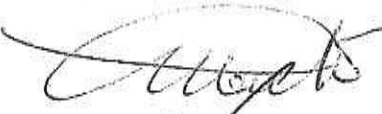
mitsui
MITSUI E&P ITALIA B.S.R.L.

ALLEGATO
M. 5

PROTOCOLLO "TEMPA ROSSA" PER LA
PER LA TRASPARENZA E PER LA
VALORIZZAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E
DELLO SVILUPPO

BOZZA

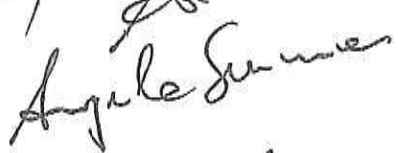










PREMESSO

- che lo sfruttamento delle risorse petrolifere non può essere disgiunto dalla definizione ed attuazione di un'adeguata politica energetica, al fine di avviare e sostenere un significativo sviluppo economico della Regione, con particolare riferimento alla valorizzazione dell'imprenditoria locale;
- che è impegno di Total E&P Italia (di seguito "Total") contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui opera e alla formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d'impresa secondo modalità compatibili con la corretta pratica commerciale. Le attività di estrazione petrolifere devono essere svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che da esse deriva, nei confronti di tutti i propri Stakeholder e in particolare delle comunità locali, nella convinzione che le capacità di dialogo e di interazione con la società civile rappresentano un valore fondamentale delle Aziende.
- che la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e della salute dei cittadini e dei lavoratori è condizione preliminare per qualsiasi intervento di sviluppo e tale convinzione è patrimonio di tutte le parti firmatarie del presente protocollo.
- che è necessario attivare le iniziative più opportune allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo nel territorio regionale per il mantenimento e l'implementazione dei livelli occupazionali e lo sviluppo socio-economico della Regione ed incentivare una duratura ripresa delle attività economiche;
- che è obiettivo di Total quello di creare valore a lungo termine attraverso un nuovo paradigma energetico sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale, per la Basilicata, per la gestione sostenibile delle risorse, lo sviluppo economico e occupazionale, l'efficientamento, la ricerca e innovazione tecnologica;
- che l'accesso alle risorse energetiche presenti nel sottosuolo lucano, il loro corretto, razionale e sostenibile utilizzo, deve ispirarsi principalmente alla salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini lucani, che deve rappresentare anche un importante fattore di sviluppo per l'intero territorio regionale e che in tale ottica occorre favorire uno stretto rapporto di collaborazione tra Total, le piccole e medie imprese e le professionalità presenti in regione;
- che la strategia di sviluppo degli investimenti deve avvenire in un contesto di massima prevenzione, trasparenza, di tutela per la salute pubblica e dell'ambiente e deve essere rivolta a migliorare anche la competitività del sistema produttivo ed occupazionale lucano;
- che per consentire la prosecuzione e lo sviluppo delle attività di Total è necessario che sia promosso un clima costruttivo di collaborazione affinché, nel pieno rispetto della legislazione vigente e delle competenze degli Enti coinvolti, si creino le premesse per lo sviluppo industriale atteso;
- che è necessario ed indispensabile promuovere il massimo grado di partecipazione, trasparenza, controllo responsabile, coinvolgimento delle comunità locali e delle forze produttive e sociali del territorio, anche con la costituzione di momenti specifici ove garantire tale partecipazione eventualmente avvalendosi di consulenze scientifiche esterne;
- che l'affidamento dei contratti di appalto deve essere effettuato nel rispetto delle leggi in vigore ed in osservanza delle procedure aziendali interne, quali il Modello di organizzazione e gestione 231, Codice etico, Codice di comportamento, che si ispirano a principi di correttezza, di

trasparenza, non discriminazione di sesso o razza, parità di trattamento tra uomo e donna, libera concorrenza, essendo questi i criteri che caratterizzano le modalità di assegnazione di tali appalti;

- Che Total, nell'ambito dei propri piani industriali si attiverà per favorire l'insediamento in Regione, aggiuntivo alle attività estrattive, di ulteriori attività industriali non oil, come ad esempio nei settori delle fonti energetiche rinnovabili, della chimica verde etc lungo il percorso della transizione energetica, iniziative che potranno essere sostenute dalla Regione Basilicata anche attraverso il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di sviluppo etc..)

TUTTO CIÒ PREMESSO

Articolo 1 - Finalità

Con la stipula del presente PROTOCOLLO TEMPA ROSSA PER LA VALORIZZAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI (di seguito "**Protocollo** ") la Regione Basilicata(di seguito "**Regione**"), Total, CGIL, CISL, UIL, i Comuni della Concessione tramite i loro rappresentanti, (tutte assieme indicate nel seguito come "**Parti**"), delineano, in coerenza con quanto richiamato nelle premesse che ne formano parte integrante e sostanziale, e sulla base del principio di collaborazione, le azioni reciproche volte alla promozione di iniziative nel settore geominerario finalizzate allo sviluppo regionale e al continuo sviluppo delle tutele ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori, come pure la realizzazione di azioni tendenti a favorire periodicamente la comunicazione, anche nell'ambito del Tavolo della Trasparenza (art. 5 del presente protocollo) dei programmi delle attività, delle modalità di approvvigionamento, della valorizzazione e salvaguardia delle risorse umane, del coinvolgimento delle micro, piccole e medie imprese e delle professionalità presenti nel territorio regionale, inerenti allo sviluppo degli investimenti di Total (come previsto dall'art. 4 "Iniziative").

È altresì obiettivo del Protocollo favorire un confronto trasparente fra le parti sugli investimenti in essere e sulla programmazione di quelli futuri, nel rispetto della vigente normativa; di tale confronto deve essere data ampia divulgazione. Ciò anche mediante iniziative per la valorizzazione e salvaguardia delle risorse umane e per contribuire a promuovere lo sviluppo delle attività locali.

Articolo 2 - Impegni

Ciascuna delle Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegna ad assumere ogni iniziativa utile e a porre in essere tutti gli atti necessari per assicurare l'attuazione di quanto stabilito nel presente Protocollo.

Articolo 3 - Principi ispiratori

Le Parti ritengono che l'accesso alle risorse energetiche presenti nel sottosuolo lucano, il loro razionale utilizzo, come da condizioni pattuite in premessa, deve rispondere al rispetto dei vincoli ambientali, geologici e territoriali, e proseguire nella salvaguardia della salute dei cittadini.

La strategia di crescita degli investimenti deve avvenire in un contesto di massima prevenzione e tutela per la salute e per l'ambiente.

Articolo 4 - Iniziative

IL Protocollo, al fine della sua attuazione, è articolato nei seguenti Assi d'intervento:

- ❖ Asse 1 "Promozione di iniziative nel settore geo-minerario"
- ❖ Asse 2 "Programmi delle attività per lo sviluppo"
- ❖ Asse 3 "Iniziative a tutela della salute e della sicurezza"
- ❖ Asse 4 "Modalità di approvvigionamento"
- ❖ Asse 5 "Occupazione, Valorizzazione e salvaguardia delle risorse umane"
- ❖ ASSE 6 " Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti salariali dei lavoratori "
- ❖ Asse 7 "Coinvolgimento delle PMI"

1. Asse 1 "Promozione di iniziative nel settore geo-minerario"

Le Parti concordano sull'importanza che una corretta valorizzazione del patrimonio minerario presente nella Regione Basilicata vada attuata nel pieno rispetto del contesto ambientale di alto profilo e della vocazione imprenditoriale del territorio.

A questo scopo ritengono necessario attivare le iniziative più idonee per favorire lo sviluppo del settore nel territorio lucano, al fine di promuovere l'occupazione e incentivare una duratura crescita economica, assicurando la continua e puntuale realizzazione delle attività programmate in Basilicata da Total.

Total si impegna a perseguire programmi di investimento nel territorio regionale che, anche attraverso la promozione dello sviluppo di un indotto produttivo/occupazionale locale, consentano una vera crescita per l'intera comunità lucana anche attraverso strategie di sviluppo sostenibile.

In questo percorso virtuoso di crescita condivisa tutte le Parti devono impegnarsi a promuovere tutte le iniziative necessarie per la risoluzione delle problematiche che potranno emergere, seppure non imputabili a proprie responsabilità.

Il Protocollo ha come obiettivo quello di raccordare tutte le iniziative più idonee per favorire i processi di sviluppo del settore produttivo nel territorio lucano, al fine di favorire l'occupazione ed incentivare una duratura ripresa delle attività economiche.

La Regione deve impegnarsi a promuovere il dialogo e la cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti e ad attivare le azioni idonee ad assicurare che lo svolgimento dei procedimenti amministrativi avvenga con la speditezza e secondo quanto disposto della normativa di settore.

2. Asse 2 "Programmi delle attività per lo sviluppo"

Il completo svolgimento del programma inerente alla piena operatività della concessione petrolifera Gorgoglione (di seguito la "Concessione") dovrà comportare ulteriori positive ricadute occupazionali nel territorio regionale, sia in termini di risorse impiegate direttamente da Total che di quelle delle imprese contrattiste, oltre che in termini d'indotto.

Al riguardo è indispensabile che Total fornisca tutte le informazioni relative al programma delle attività della Concessione al fine di esaminare congiuntamente le potenziali ricadute occupazionali.

In particolare Total s'impegna:

- a) a massimizzare, nel rispetto delle normative applicabili e per quanto possibile, la partecipazione delle aziende lucane alle gare d'appalto di beni e servizi ;
- b) a curare la qualificazione, di tutte le aziende locali che ne facciano richiesta e che operano nei settori interessati dal piano di spesa di Total , previa verifica del possesso dei requisiti necessari;
- c) a prescrivere nei contratti di servizi, che l'appaltatore abbia una sede, anche secondaria, entro i confini regionali, in modo da migliorare i tempi di risposta e confronto con il committente, qualora ciò sia conforme alla normativa applicabile e quando l'inserimento di tale requisito sia giustificabile sotto il profilo tecnico-logistico;

La Regione CGIL CISL UIL si devono impegnare :

- a favorire il trasferimento di conoscenze specialistiche e l'alta professionalizzazione degli addetti delle imprese e della manodopera locale attraverso modalità che saranno oggetto di apposito disciplinare concordato tra le parti, anche predisponendo uno specifico piano a cadenza semestrale, d'intesa con le aziende interessate.
- a promuovere il coinvolgimento delle agenzie pubbliche per la formazione professionale, , i fondi bilaterali per la formazione (Fondoimpresa, ecc.), i fondi necessari per la costruzione di politiche di Welfare locale.
- a dare particolare importanza alla formazione di giovani lucani, per la creazione delle professionalità necessarie alle attività geo-minerarie ,per le attività connesse allo sviluppo sostenibile e alla realizzazione dei programmi di sviluppo dell' indotto industriale alternativo e complementare ,oggi non disponibili nell'offerta dei Centri per l'Impiego locali.
- ad implementare le relazioni con la università della Basilicata UNIBAS sia per quanto concerne il piano didattico / formativo che dovrà essere legato anche alla domanda relativa, ma soprattutto nella creazione di un centro ricerca per lo sviluppo e per la sicurezza delle comunità.

3. Asse 3 "Iniziative a tutela della salute e della sicurezza".

Le Parti ritengono particolarmente significativo operare attivamente per la ricerca e definizione delle migliori condizioni di sicurezza sul lavoro, promuovendone il miglioramento continuo per garantire livelli uniformi ai lavoratori e alle imprese che operano presso il sito industriale TEMPA ROSSA, e più in generale, per garantire la massima sostenibilità ambientale ai processi di estrazione e prima lavorazione; a tal fine è necessario estendere a tutti i lavoratori il miglior protocollo sanitario già in uso presso Total per la sorveglianza sanitaria complessiva.

Inoltre è indispensabile :

- a) Contribuire all'informazione sul Piano di Emergenza esterno vigente gestito dalla Prefettura in accordo con gli Enti e i soggetti coinvolti;
- b) che la Regione si impegni a valorizzare, con forme e modalità da definire congiuntamente, le informazioni e i dati ambientali provenienti dai sistemi innovativi di monitoraggio ambientale realizzati secondo le Autorizzazioni Integrata Ambientale, che ARPAB renderà disponibili;
- c) Total si impegna a:

- a) assicurare il mantenimento dell'attuale presidio di emergenza e urgenza esistente all'interno del centro oli salvaguardando gli attuali livelli occupazionali ;
- b) promuovere forme di coordinamento tra i soggetti indicati dalla legge (Medici Competenti, Datori di Lavoro, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione) per favorire l'adozione omogenea di elevati standard di sicurezza, prevenzione e controllo con particolare riguardo per i Protocolli di sorveglianza sanitaria e la Dotazione di Dispositivi di protezione Individuali (DPI);
- c) monitorare le buone pratiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro e favorirne l'omogenea applicazione nelle attività delle imprese del settore;
- d) organizzare specifici momenti di formazione, estesi ai lavoratori dell'intero settore, sulla gestione delle emergenze e sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- e) sensibilizzare le imprese operanti nel settore, eventualmente avvalendosi di consulenze scientifiche esterne, all'adozione di Sistemi Integrati di Gestione dell'ambiente e della sicurezza secondo i principali standard internazionali;
- f) recepire le disposizioni del contratto collettivo di lavoro di riferimento in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale;
- g) costituire un'unica Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale, aggiuntiva ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS) e così come previsto dal vigente testo unico in materia e secondo le migliori esperienze della contrattazione collettiva nazionale

4. Asse 4 "Modalità di approvvigionamento".

Le attività di Total sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che la stessa azienda ha nei confronti di tutti i propri STAKEHOLDER in particolare delle comunità locali in cui opera, nella convinzione che le capacità di dialogo e d'interazione con la società civile rappresentano un valore fondamentale dell'azienda.

In tale contesto, Total si impegna:

- a) a massimizzare l'utilizzo delle imprese del territorio compatibilmente con le procedure di qualifica Total e con la normativa applicabile ;
- b) a rendere pubblico l'elenco dei lavori dei servizi, delle forniture oggetto di procedimenti di selezione competitiva/comparativa, la descrizione delle prestazioni e i requisiti richiesti ai partecipanti;
- c) a mantenere l'Albo fornitori qualificati, con possibilità di accesso al processo d'iscrizione tramite apposita piattaforma dedicata sul sito istituzionale di Total (autocandidature); rendere disponibile l'elenco di tutte le società iscritte a tale Albo .
- d) ad aggiornare periodicamente il predetto Albo.

5. Asse 5 "Occupazione, Valorizzazione e salvaguardia delle risorse umane"

È necessario creare e/o implementare le condizioni di contesto favorevoli per il mantenimento e lo sviluppo del sistema occupazionale lucano e, quindi, l'utilizzo nell'ambito delle attività oggetto degli appalti nel settore oil & gas di manodopera lucana, tenendo comunque in considerazione le specificità delle imprese contrattiste uscenti ed aggiudicatarie.

È necessario che tutte le Parti s'impegnino a concordare iniziative che, attraverso l'utilizzo dello strumento della contrattazione di settore di secondo livello, favoriscano la creazione ed il

mantenimento dell'occupazione. In tale prospettiva, Total deve essere e sentirsi impegnata a contribuire fattivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socio-economico delle comunità in cui opera e alla formazione di capitale umano e delle capacità professionali locali.

In tal senso TOTAL, si impegna:

- a) ad avviare, congiuntamente con tutte le parti negoziali, iniziative di politiche attive per sostenere le professionalità, anche dell'indotto, attraverso l'implementazione della banca dati già esistente per il personale delle ditte appaltatrici operanti nel sito con cui favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoratori coinvolti nelle attività; a creare apposita finestra nella Banca dati di cui sopra, aperta a coloro i quali, raggiunti elevati standard scolastici e di formazione, possono iscriversi e partecipare a eventuali opportunità di inserimento lavorativo;
- b) Total si impegna a favorire il ricollocamento prioritario, tenuto conto delle competenze professionali acquisite, e compatibilmente con la normativa applicabile, dei lavoratori, già in forza nella fase della costruzione presso le Aziende operanti ed in quelle di prossima contrattualizzazione, a partire dai Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione e comunque salvaguardando l'equilibrato rapporto occupazionale con gli altri dieci comuni della concessione. Per la nuova occupazione sarà salvaguardato l'equilibrato rapporto occupazionale tra tutti i comuni della concessione e dell'intero territorio regionale;
- c) Total, d'intesa con i Comuni e i sindacati, garantirà, inoltre prioritariamente per il personale ed i lavoratori dei comuni della Concessione un piano di formazione adeguato alle qualifiche ed i profili richiesti e necessari per la fase di produzione, privilegiando per la parte pratica il metodo dell'affiancamento ai lavoratori esperti. I Comuni, nei limiti delle rispettive disponibilità, contribuiranno con fondi di dotazione comunale alla realizzazione delle attività di formazione;
- d) ad inserire nei documenti di gara e nel successivo contratto (cambio d'appalto, cessazione del ramo d'azienda ecc), la specificazione della procedura a salvaguardia dei livelli occupazionali ovvero la clausola sociale, riconoscendo le professionalità, l'anzianità di servizio dei lavoratori del precedente affidatario, la condotta in materia HSE, il mantenimento delle condizioni economiche e contrattuali anche di miglior favore derivante dalla contrattazione di secondo livello nell'ottica del mantenimento dei regimi contrattuali. In tal senso, per evitare dumping contrattuali, è indispensabile l'applicazione dei CC NL sottoscritti dalle OOSS maggiormente rappresentativi, rivenienti dal cambio di appalto (tenuto conto delle reali attività lavorative svolte e dalla prevalenza delle stesse). Le procedure tecniche di gestione dei cambi di appalto saranno oggetto di discussione e definizione nell'ambito del tavolo della trasparenza.
- f) A prevedere almeno un incontro semestrale tra le Parti per una informativa circa le gare in corso e in scadenza, le nuove gare e una verifica dei livelli occupazionali, inoltre le procedure di cui ai punti precedenti a partire dalle opportunità di lavoro (dirette e indirette) dovranno essere debitamente veicolate e diffusamente pubblicizzate nei territori precedentemente specificati, attraverso criteri di massima trasparenza e obiettività. **Il Tavolo della Trasparenza** di cui all'Art. 5 esaminerà e monitorerà l'andamento occupazionale in relazione all'asse 5.

6. ASSE 6 " Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti salariali dei lavoratori "

La Regione CGIL CISL UIL e i Sindaci valuteranno la possibilità di costituire un fondo per l'armonizzazione dei trattamenti salariali dei lavoratori dell'indotto attraverso la definizione omogenea di alcuni istituti contrattuali.

7. Asse7 "Coinvolgimento delle PMI"

Le Parti ritengono necessario individuare, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di coinvolgimento delle micro, piccole e medie imprese in ordine agli investimenti di Total:

- a) Total si impegna, ove operativamente possibile ed economicamente conveniente, a suddividere gli appalti in lotti funzionali al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale;
- b) Total garantisce per le imprese locali un procedimento prioritario di prequalifica e qualifica online, al fine di consentire alle stesse di poter partecipare alle gare; tale procedimento sarà da ultimarsi entro 60 giorni dal completamento dell'inserimento da parte delle imprese dei dati e della documentazione richiesti dal sistema di prequalifica/qualifica; Total assicurerà la messa a disposizione delle imprese che intendono registrarsi un numero telefonico al fine di fornire adeguato supporto per l'inserimento nel sistema di prequalifica/qualifica dei dati e della documentazione richiesti al fine della registrazione;
- c) Total, compatibilmente con le strategie e le scelte di progetto, imposta azioni negoziali per la stipula di pacchetti contrattuali di dimensioni contenute;
- d) Total favorirà nell'attribuzione dei contratti di servizi, ai sensi di quanto previsto dagli assi precedenti, gli appaltatori che abbiano una sede, anche secondaria, entro i confini regionali, in modo da dare al meglio i tempi di risposta e confronto con il committente, qualora ciò sia conforme alla normativa applicabile e quando l'inserimento di tale requisito sia giustificabile sotto il profilo tecnico-logistico. Il pagamento del corrispettivo d'appalto è subordinato, di norma, alla previa dimostrazione da parte dell'appaltatore dell'avvenuto versamento di quanto previsto a titolo di trattamenti retributivi, contributi previdenziali, contributi assicurativi obbligatori, nonché all'esecuzione e al versamento delle ritenute fiscali relativamente al proprio personale e, in caso di subappalto, al personale dei subappaltatori, mediante la produzione d'idonea documentazione, fatte salve comunque le verifiche obbligatorie, da parte del gestore del contratto, circa l'esecuzione di tali adempimenti, previsti dalla normativa vigente;

Articolo 5 - Verifica degli adempimenti e istituzione del "Tavolo della Trasparenza"

Per la verifica di quanto dichiarato nel presente Protocollo emerge la necessità della costituzione di un tavolo di confronto permanente -Tavolo della Trasparenza - i cui compiti sono:

- riunirsi in via straordinaria, su richiesta di almeno una di esse, ogni qualvolta sopravvenute esigenze lo richiedano, attraverso la formalizzazione di un'agenda con gli argomenti da trattare;
- riunirsi in via ordinaria, a partire dal mese di gennaio 2020 e con **cadenza semestrale**, al fine di verificare lo stato d'avanzamento dei programmi di Total e degli impegni assunti dalle parti

nel presente PROTOCOLLO, per la fase di avvio le parti concordano di incontrarsi mensilmente per il primo trimestre.

Total fornirà il fabbisogno diretto e indiretto (assunzioni e contratti di appalto), piani e programmi di gare, reportistica sull'occupazione, conoscenza delle qualifiche professionali, piani di esigenze formative, aziende operanti e tutto quanto possa essere utile alla gestione trasparente con riferimento specifico alla sicurezza, la salute e il rispetto dei contratti.

A tale scopo viene istituito il Tavolo della Trasparenza presieduto dalla Regione Basilicata e composto da:

- due rappresentanti per ciascuna sigla sindacale (CGIL CISL UIL)
- I sindaci dei Comuni di Gorgoglione, Corleto Perticara e Guardia Perticara;
- due sindaci delegati in rappresentanza dei restanti dieci comuni della concessione;
- i rappresentanti della Total;
- i rappresentanti della Regione Basilicata

Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione, ovvero all'avvio delle prove di produzione della Concessione qualora quest'ultimo fosse successivo alla sottoscrizione. Total si impegna da subito a ricercare e costruire tutte le soluzioni necessarie al fine di rendere esigibili i contenuti del Protocollo a partire dalla valorizzazione dell'occupazione dei comuni della Concessione, garantendo per la nuova occupazione l'equilibrato rapporto occupazionale anche tra i comuni della Concessione.

I firmatari del presente protocollo dichiarano di conoscere il contenuto del Modello di organizzazione e gestione adottato da parte di Total E&P Italia e si impegnano a conformarsi alle relative disposizioni per tutto il periodo di vigenza del presente protocollo.

Potenza 25 Novembre 2019

Regione Basilicata

Total E&P Italia S.p.A.

CGIL

CISL

UIL

I SINDACI DEI COMUNI DELLA CONCESSIONE

The block contains several handwritten signatures in black ink. At the top, there is a signature for the Regione Basilicata. Below it, there are signatures for Total E&P Italia S.p.A., CGIL, CISL, and UIL. To the right of these, there is a large signature for the SINDACI DEI COMUNI DELLA CONCESSIONE. At the bottom left, there are more signatures, including one that appears to be 'Francesco H. que' and another that is partially obscured by a large, stylized signature.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

2.12.2019

L'IMPIEGATO ADDETTO



